



BANCA POPOLARE[®]
del FRUSINATE

INFORMATIVA AL PUBBLICO
PILLAR 3

al 31 dicembre 2018

INDICE

Premessa.....	3
Riferimenti normativi.....	5
Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate (art.433 CRR).....	8
Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art.435 CRR).....	11
Ambito di applicazione (art.436 CRR).....	31
Fondi Propri (art.437 CRR).....	32
Requisiti di capitale (art.438 CRR).....	37
Rischio di controparte (art.439 CRR).....	41
Riserve di capitale anticiclica (art. 440 CRR).....	42
Rettifiche per il rischio di credito (art.442 CRR).....	43
Attività vincolate e non vincolate (art.443 CRR).....	53
Uso delle ECAI (art.444 CRR).....	55
Rischio di mercato (art.445 CRR).....	56
Rischio operativo (art.446 CRR).....	57
Strumenti di capitale (447 CRR).....	58
Rischio tasso su portafoglio bancario (artt. 448 CRR).....	61
Posizioni verso la cartolarizzazione (art.449 CRR).....	64
Politiche di remunerazione (art.450 CRR).....	65
Leva finanziaria (art.451 CRR).....	69
Tecniche di attenuazione del rischio (art.453 CRR).....	70
Introduzione dell'IFRS 9 (art. 473 bis CRR).....	72

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2014, sono state trasposte nell'ordinamento dell'Unione europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3") volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche stesse. Il Comitato ha mantenuto l'approccio fondato su tre Pilastri che era alla base del precedente accordo sul capitale noto come "Basilea 2", integrandolo e rafforzandolo per accrescere quantità e qualità della dotazione di capitale degli intermediari, nonché introducendo strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria. In particolare, al fine di favorire la disciplina di mercato, anche il Terzo Pilastro, riguardante gli obblighi di informativa al pubblico sull'adeguatezza patrimoniale, sull'esposizione ai rischi e sulle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo, è stato rivisto. Le modifiche sono tese ad introdurre, fra l'altro, maggiori requisiti di trasparenza, maggiori informazioni sulla composizione del capitale regolamentare e sulle modalità di calcolo dei ratios patrimoniali.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 433 del CRR gli enti pubblicano le informazioni richieste, almeno su base annua, congiuntamente ai documenti di bilancio e viene richiesto, inoltre, di valutare la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni, con una frequenza maggiore rispetto a quanto previsto, anche alla luce delle caratteristiche dell'attività in essere (in particolare in tema di fondi propri e riserve di capitale). Le scelte operate dalla Banca Popolare del Frusinate per adeguarsi ai requisiti di informativa sono state approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione), mentre l'organo con funzione di gestione, l'Amministratore Delegato, ha il compito di adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti. All'organo con funzione di controllo (Collegio Sindacale) compete la verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate.

Le informazioni, la cui pubblicazione è oggetto della suddetta disciplina, hanno carattere quantitativo e qualitativo e sono classificate in specifici articoli secondo la declinazione riportata nella Parte 8 Titolo I Capo 3 del Regolamento UE n. 575/2013. Nella predisposizione del documento si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (Resoconto ICAAP approvato dal Consiglio di Amministrazione). Tutti gli importi riportati nel documento sono espressi in migliaia di Euro, quando non diversamente specificato.

La Banca popolare del Frusinate pubblica la presente Informativa al Pubblico sul proprio sito internet www.bpf.it.

Di seguito si riporta l'elenco degli articoli del citato Regolamento che definiscono la nuova struttura delle informazioni oggetto di disclosure. Non si applicano gli articoli 441 (Indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale), 454 (Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo) e 455 (Uso di modelli interni per il rischio di mercato) del Regolamento (UE) n.575/2013 (CRR).

Contenuti dell'informativa

- Art. 435** – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (“Orientamenti sull’informativa relativa la coefficiente di copertura della liquidità” EBA/GL/2017/01)
- Art. 436** – Ambito di applicazione;
- Artt. 437/492** – Fondi propri;
- Art. 439** – Esposizione al rischio di controparte;
- Art. 440** – Riserve di capitale;
- Art. 442** – Rettifiche per il rischio di credito;
- Art. 443** – Attività non vincolate;
- Art. 444** – Uso delle ECAI;
- Art. 445** – Esposizione al rischio di mercato;
- Art. 446** – Rischio operativo;
- Art. 447** – Esposizione in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione;
- Art. 448** – Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione;
- Art. 449** – Esposizione in posizioni verso la cartolarizzazione;
- Art. 450** – Politica di remunerazione;
- Art. 451** – Leva finanziaria;
- Art. 453** – Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito;
- Art. 473 bis** – Introduzione dell’IFRS 9 (nuovo requisito – emanate in data 16/01/2018 le EBA/GL/2018/01 che recepiscono il Regolamento (UE) 2017/2395 del 12 dicembre 2017 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui Fondi Propri)

Riferimenti normativi

In ambito comunitario i contenuti di “Basilea 3” sono stati recepiti in due atti normativi:

- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull’informativa al pubblico (Terzo Pilastro);
- la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV), che riguarda, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.

Alla normativa dell’Unione europea si aggiungono le disposizioni emesse dalla Banca d’Italia in particolare con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, che raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale, con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell’Unione europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell’esercizio della vigilanza sulle banche e sugli altri intermediari. La suddetta Circolare non detta specifiche regole per la predisposizione e pubblicazione del Pillar 3, ma si limita a riportare l’elenco delle disposizioni allo scopo previste dalla CRR. La materia, quindi, è direttamente regolata da:

- la CRR stessa, Parte 8 “Informativa da parte degli enti” (art. 431 – 455) e Parte 10, Titolo I, Capo 3 “Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri” (art. 492);
- i Regolamenti emanati dalla Commissione Europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare modelli uniformi per la pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni inerenti i fondi propri (art. 437/2 e 492/5), gli obblighi in materia di riserve di capitale (art. 440/2), gli indicatori di importanza sistemica (art. 441/2), le attività di bilancio non vincolate (art. 443) e la leva finanziaria (art. 451/2).

Il tema dell’informativa al pubblico, Pillar 3, è stato anche oggetto di analisi da parte del Comitato di Basilea con il suo Standard “Revised Pillar 3 disclosure requirements” del gennaio 2015. Tale documento fornisce indicazioni agli organismi di vigilanza, che dovrebbero farle recepire nella normativa nazionale affinché entrino in vigore. A fine marzo 2017, il Comitato di Basilea ha pubblicato il suo Standard “Pillar 3 disclosure requirements - consolidated and enhanced framework” che costituisce la seconda fase della revisione del quadro normativo di riferimento dell’informativa al pubblico, avviata con il citato documento di gennaio 2015. Tale revisione mira a promuovere ulteriormente la disciplina di mercato attraverso il consolidamento di tutti i requisiti già introdotti e la previsione di una selezione degli indicatori più rappresentativi delle principali dimensioni di natura prudenziale per supportare il mercato nell’analisi dei dati, rendendoli tra loro più comparabili. In proposito si segnala che a maggio 2018 si è conclusa la fase di consultazione del documento “Pillar 3 disclosure requirements - updated framework”, pubblicato in bozza nel mese di febbraio 2018 dal Comitato di Basilea. Tale documento, rappresenta la terza fase di revisione dei requisiti di disclosure emanati nel 2004 e, in continuità con le precedenti fasi di revisione, si pone l’obiettivo di costituire un framework di riferimento unico in tema di disclosure, nell’ottica di armonizzare così la disciplina di mercato. Si riportano di seguito le aree oggetto della proposta di revisione:

- requisiti nuovi o rivisti legati al consolidamento delle riforme nell’ambito del framework Basilea 3 pubblicato a dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2022, e che coprono in particolare i seguenti aspetti:

- il rischio di credito (inclusi gli accantonamenti ai fini del trattamento prudenziale delle attività);
 - i rischi operativi, il leverage ratio e il credit valuation adjustment (CVA);
 - la determinazione degli attivi ponderati per il rischio (risk-weighted assets - RWA) calcolati con i metodi interni da legare a quelli calcolati con il metodo standard;
 - una panoramica della gestione del rischio, delle principali metriche prudenziali e degli RWA;
- requisiti relativi all'asset encumbrance;
 - requisiti sui vincoli relativi alla distribuzione del capitale;
 - modifica all'ambito di applicazione della disclosure sulla composizione del capitale regolamentare introdotta nel marzo 2017.

Indicazioni ulteriori sul Pillar 3 sono state fornite dall'EBA (European Banking Authority) a dicembre 2014 con uno specifico documento riguardante gli orientamenti sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza delle informazioni da fornire nel terzo pilastro (EBA/GL/2014/14 - Guidelines on materiality, proprietary and confidentiality and on disclosures frequency under Articles 432(1), 432(2) and 433 of Regulation No (EU) 575/2013) che regola ulteriori aspetti di rilievo nella redazione del Pillar 3:

- applicazione da parte degli enti del criterio della Rilevanza dell'informativa;
- applicazione da parte degli enti dell'Esclusività e della Riservatezza dell'informativa;
- necessità di pubblicare le informazioni con maggiore Frequenza di quella annuale.

In tale ambito il 14 dicembre 2016 l'EBA ha pubblicato una prima versione, successivamente aggiornata il 4 agosto 2017, degli "Orientamenti sugli obblighi di informativa ai sensi della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013" (EBA/GL/2016/11) fornendo orientamenti finalizzati ad accrescere e migliorare la coerenza e la comparabilità delle informazioni da fornire nel terzo Pilastro che hanno previsto a partire dal 31 dicembre 2017, per le banche G-SIBs e O-SIIs, la pubblicazione nel Pillar III di nuove tavole, specificandone le frequenze di pubblicazione, con dettagli informativi relativi a rischio di credito e controparte, comprese le tecniche di attenuazione del rischio e la qualità del credito, nonché il rischio di mercato. Tali orientamenti sono stati, altresì, recepiti nella proposta di modifica alla CRR pubblicata a novembre 2016 e oggetto, da luglio 2018, delle negoziazioni inter-istituzionali secondo il consueto iter approvativo la cui conclusione è prevista entro il primo trimestre 2019. L'EBA ha, inoltre, integrato quanto previsto dai suddetti orientamenti, emanando nel giugno 2017 le "Guidelines on LCR disclosure to complement the disclosure of liquidity risk management under Article 435 of Regulation (EU) No 575/2013" (EBA/GL/2017/01) con ulteriori requisiti informativi sul rischio di liquidità misurato attraverso il liquidity coverage ratio. A seguire, nel gennaio 2018 l'EBA ha emesso le "Guidelines on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 as regards the transitional period for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds" (EBA/GL/2018/01) che definiscono gli schemi idonei a pubblicare le informazioni relative agli impatti sui fondi propri derivanti dall'introduzione del Regolamento (UE) 2017/2395 contenente "Disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri". Considerato che la Banca Popolare del Frusinate, per attenuare tale impatto, ha optato per il trattamento transitorio secondo entrambi gli approcci previsti, "statico" e "dinamico", è tenuta a fornire al mercato anche le informazioni relative agli importi dei fondi propri, del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1, del CET1 ratio, del Tier 1 ratio, del Total ratio e del Leverage ratio a regime («fully loaded»), come se non avesse

applicato tale trattamento transitorio. Da ultimo l'EBA in data 27 aprile 2018 ha sottoposto a consultazione pubblica fino al 27 luglio 2018 il documento "Draft Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures" (EBA/CP/2018/06), che contiene indicazioni in merito all'informativa da fornire relativamente ai crediti deteriorati e alle esposizioni oggetto di rinegoziazione. I templates contenuti nel documento in consultazione saranno da pubblicare a partire dal 31 dicembre 2019. Con particolare riferimento alle informazioni riguardanti la leva finanziaria, si segnala che nel febbraio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento di esecuzione 2016/200 della Commissione, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di Leva Finanziaria, ai sensi del regolamento UE 575/2013. Di conseguenza, la Banca Popolare del Frusinate ha pubblicato, a partire dalla competenza del 31 dicembre 2016, l'indicatore di leva finanziaria sulla base delle disposizioni contenute nell'Atto Delegato.

Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate (art.433 CRR)

L'art. 431 del CRR prevede espressamente che gli Enti si dotino di una politica formale per il rispetto del terzo pilastro e per la relativa valutazione di adeguatezza: qualora dall'analisi emerga che l'informativa prodotta risulti inadeguata rispetto, ad esempio, agli standard minimi previsti, l'Ente è tenuto a pubblicare le ulteriori informazioni (aggiuntive) a condizione che esse siano rilevanti e non siano riservate o esclusive. Le disposizioni che disciplinano la pubblicazione dell'Informativa prevedono, infatti, deroghe agli obblighi di informativa che consentono l'omissione, in casi eccezionali, della pubblicazione di informazioni esclusive e/o riservate, a condizione che vengano indicate le informazioni non pubblicate, le ragioni della mancata pubblicazione e vengano riportate informazioni di carattere più generale sul medesimo argomento.

Di seguito si riportano le informazioni rilevanti relative al 2018 in merito alla Governance della Banca Popolare del Frusinate:

Consiglio d'Amministrazione

Nell'anno 2018 si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali in scadenza.

L'assemblea dei Soci del 7 aprile 2018 sono stati nominati i seguenti nuovi Consiglieri Sig. Rinaldo Scaccia, Sig.ra Valeria Fava, Sig. Massimo Chiappini e Sig.ra Anna Salome Coppotelli in sostituzione del Sig. Santangeli Enrico e Sig.ra Pogson Doria Pamphilj Gesine.

Il numero dei Consiglieri è stato aumentato a 7 membri.


Collegio sindacale

Nella stessa Assemblea del 7 aprile 2018 è stato nominato nuovo Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Davide Schiavi in sostituzione del precedente Sig. Santamaria. È stata nominata membro del Collegio sindacale la Sig.ra Manuela Santamaria in sostituzione del Sig. Davide Schiavi.

ODV

Come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2018, le competenze dell'Organismo di Vigilanza 231 sono attribuite al Sig. Sergio Armida (Presidente), Sig.ra Paola Carnevale e Sig. Polo Pastorino, in sostituzione del Collegio Sindacale.

L'assetto organizzativo della Banca al 31 dicembre 2018, è rappresentato dal seguente organigramma:



Le cariche sociali, al 31 dicembre 2018

Presidenza

Presidente

Domenico Polselli

Vice Presidente

Marcello Mastroianni

Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato/ Direttore Generale

Rinaldo Scaccia

Consiglieri

Angelo Faustini

Valeria Fava

Gianrico Ranaldi

Pasquale Specchioli

Massimo Chiappini

Anna Salome Coppotelli

Collegio Sindacale

Presidente

Davide Schiavi

Sindaci Effettivi

Gaetano Di Monaco

Manuela Santamaria

Sindaci Supplenti

Francesca Altobelli

Rodolfo Fabrizi

Collegio dei Proviriviri

Proviriviri Effettivi

Tommaso Fusco

Antonio Iadicicco

Carlo Salvatori

Raffaele Schioppo

Aldo Simoni

Proviriviri Supplenti

Nicola D'Emilia

Marcello Grossi

Direzione

Vicedirettore Generale

Domenico Astolfi

Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art.435 CRR)

L'attività di gestione e controllo dei rischi è finalizzata a garantire una creazione sostenibile di valore, a salvaguardare la solidità finanziaria, patrimoniale e reputazionale della Banca nonché a consentire una trasparente rappresentazione dei rischi assunti.

Le attività di governo e controllo dei rischi rientrano nel più generale Sistema dei Controlli Interni della Banca, disciplinato in conformità con quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e volto ad assicurare una gestione sana e prudente, improntata a canoni di efficacia, efficienza, correttezza e rispondente alle strategie e alla propensione al rischio della Banca.

Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dalle regole, dalle funzioni, dalle risorse e dai processi che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento dell'esposizione ai rischi entro le soglie definite nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della Banca (*Risk Appetite Framework, RAF*);
- prevenzione e mitigazione del rischio;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali, affidabilità e sicurezza delle informazioni;
- conformità delle operazioni con la normativa di vigilanza in vigore.

Le attività di controllo coinvolgono, con diversi ruoli, gli Organi Aziendali, i Comitati di Governance, l'Alta Direzione e tutto il personale della Banca, costituendo parte integrante dell'attività giornaliera e rivestendo un ruolo centrale nell'organizzazione dell'Istituto.

Il presupposto su cui si basa il Sistema dei Controlli Interni dell'Istituto è rappresentato dai seguenti meccanismi di governo societario:

- Governance/attori aziendali: Organi Aziendali, Comitati di Governance, Alta Direzione, Management intermedio e operativo, leve di controllo di primo, secondo e terzo livello. Ogni attore esprime specifici fabbisogni di conoscenza in relazione al ruolo assunto e, nel contempo, fornisce un contributo fattivo alla complessiva azione di governo.
- Meccanismi di coordinamento: stretta collaborazione, in ottica sistemica, tra tutti gli attori aziendali basata su una rete di collegamento tra gli Organi aziendali, le Funzioni di controllo e le altre Strutture aziendali, nonché tra "controllanti" e "controllati" in una logica di unitario governo aziendale.
- Obiettivi e risultati attesi: chiara definizione degli obiettivi strategici sulla base dei quali orientare ed indirizzare i presidi e le azioni correttive/migliorative del Sistema dei Controlli Interni (obiettivi patrimoniali, economico-gestionali, nuovi mercati e segmenti di business, nuovi prodotti/servizi erogati, ecc.).

Gli attori coinvolti nella definizione e verifica dell'impianto e del funzionamento del Sistema dei Controlli Interni sono pertanto:

Organi Aziendali:

- *Consiglio di Amministrazione*: per il conseguimento di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo dei rischi, il Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo con funzione di supervisione strategica, individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio della Banca, definendo le

politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa in coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;

- *Amministratore Delegato*: in qualità di Organo con funzione di gestione, è responsabile della realizzazione e del mantenimento di un sistema efficace di gestione e di controllo dei rischi, implementando le politiche strategiche del Consiglio di Amministrazione;
- *Collegio Sindacale*: nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi. In particolare, il Collegio Sindacale, avvalendosi dell'apporto delle funzioni di controllo interno, valuta la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi.
- *Comitato per il Controllo Interno*: Il Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione dei rischi a cui la Banca è esposta, ha costituito il Comitato per il Controllo Interno, un comitato Endo-Consiliare che si riunisce con cadenza almeno mensile. Il CCI svolge una funzione di coordinamento delle funzioni di controllo di secondo e terzo livello al fine di garantire integrazione e interazione tra loro e favorire le sinergie, riducendo le aree di sovrapposizione. Definisce le linee guida relative al sistema dei controlli interni e, almeno una volta l'anno, ne valuta l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia assicurando che tutti i rischi cui è esposta la Banca siano identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati.

Funzioni Aziendali di Controllo

Funzioni permanenti ed indipendenti, collocate a riporto del Consiglio di Amministrazione.

Nel dettaglio:

- *Funzione di revisione interna*: in qualità di organo di controllo di terzo livello, monitora il regolare andamento dell'operatività e dell'evoluzione dei rischi e valuta la completezza, funzionalità ed adeguatezza della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi;
- *Funzione di controllo dei rischi*: collabora alla definizione e all'attuazione del *Risk Appetite Framework* e delle relative politiche di governo e gestione dei rischi; garantisce l'espletamento delle attività di controllo di secondo livello inerenti la gestione dei rischi; collabora nel processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale e della liquidità in relazione alla propensione ed al profilo di rischio definita; fornisce pareri preventivi sulla coerenza delle Operazioni di Maggiore Rilevo con il complessivo profilo di RAF; garantisce il monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie con controlli di tipo massivo e con controlli a campione;
- *Funzione Compliance*: è incaricata di prevenire e gestire il rischio di non conformità, definito dalla normativa di Vigilanza come "il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)".
- *Funzione Antiriciclaggio*: è deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, la Banca ha affidato in Outsourcing l'incarico dello svolgimento della Funzione Compliance e della revisione interna.

Profilo di rischio e sistemi di gestione e misurazione dei rischi

Sulla base delle indicazioni previste dalle Disposizioni di Vigilanza la Banca si è dotata di un Framework di Risk Appetite (RAF) che:

- assegna all'Organo con Funzione di Supervisione Strategica il compito di definire e approvare gli obiettivi di rischio, le soglie di tolleranza e le politiche di governo dei rischi;
- prevede l'adozione di un approccio integrato alla gestione dei rischi;
- utilizza opportuni parametri quantitativi e qualitativi per la declinazione delle metriche identificate all'interno del RAF;
- indica le procedure e gli interventi gestionali da attivare (cd. procedure di *escalation*) nel caso in cui risulti necessario contenere il livello di rischio entro l'obiettivo o i limiti prestabiliti;
- suggerisce le azioni che possono essere implementate nel caso in cui non sia possibile raggiungere gli obiettivi strategici prefissati nel RAF a causa di modifiche normative, dello scenario di riferimento o del contesto interno (*contingency e recovery plan*).

Il Framework di Risk Appetite rappresenta, pertanto, il quadro di riferimento per la determinazione della propensione e della tolleranza al rischio che la Banca è disposta ad accettare, al fine di raggiungere i propri obiettivi di crescita sostenibile del valore aziendale, in raccordo con i processi di pianificazione strategica e budgeting nonché in coerenza con il processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, di liquidità attuale e prospettica (ICAAP e ILAAP) e con il processo di *Recovery Plan*.

I "limiti strategici", che rappresentano il fulcro dello *Statement di Risk Appetite* sono relativi alle seguenti principali aree strategiche:

- Qualità creditizia degli asset
- Rischio di mercato
- Rischio di Liquidità
- Redditività
- Adeguatezza patrimoniale

Le suddette aree sono integrate da ulteriori "limiti operativi" ritenuti efficaci per favorire una adeguata analisi del posizionamento strategico da parte degli Organi aziendali e da un sistema di metriche aggiuntive degli indicatori al fine di incrementare l'efficacia gestionale del RAF.

Per ciascun indicatore rientrante nel Framework di Risk Appetite è definito uno specifico livello target di "appetito al rischio", funzionale al raggiungimento del complessivo profilo di rischio/rendimento desiderato e stabilito in coerenza con l'evoluzione delle grandezze della Banca previste dal Piano Industriale/Budget.

Le soglie di *risk tolerance* rappresentano invece il livello di esposizione al rischio oltre il quale la Banca non desidera spingersi. La definizione delle soglie di *risk tolerance* è ottenuta mediante un'analisi che consente di verificare il livello di esposizione al rischio della Banca in ipotesi di scenario particolarmente avverso.

Le soglie di *risk capacity*, che rappresentano il livello massimo di rischio che una banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli imposti dagli azionisti o dall'autorità di vigilanza sono state declinate, laddove significative, in coerenza con i requisiti regolamentari minimi (ad esempio su *ratios* patrimoniali, Leverage Ratio ed indicatori regolamentari di liquidità).

Ai processi di identificazione e definizione delle soglie sono affiancati i relativi processi di monitoraggio finalizzati ad assicurare che ogni rischio sia correttamente ed efficacemente gestito attraverso l'individuazione di eventuali punti di attenzione e definizione delle opportune azioni correttive. Le risultanze del monitoraggio periodico del *Risk Appetite Statement* sono rendicontate al Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale, nell'ambito della periodica reportistica direzionale sui rischi.

Strategie e processi per la gestione dei rischi rilevanti

La definizione del percorso evolutivo della Banca nell'orizzonte strategico avviene in coerenza con la definizione di un livello di propensione al rischio che, sulla base del principio di una sana e prudente gestione, garantisce la necessaria stabilità economico-finanziaria, il mantenimento di un elevato standing di mercato, nonché, più in generale, il raggiungimento degli obiettivi strategici sulla base di una allocazione del capitale maggiormente efficiente.

A tal proposito coerentemente con le vigenti disposizioni di vigilanza prudenziale, la Banca è dotata di un processo per la determinazione del capitale complessivo – in termini attuali e prospettici – al fine di fronteggiare tutti i rischi rilevanti cui è o potrebbe essere esposta in base alla propria operatività (ICAAP - *Internal Capital Adequacy Assessment Process*).

Ai fini del calcolo del capitale interno complessivo la Banca considera i seguenti rischi quantificabili:

I. Rischi di Primo Pilastro

- rischio di credito e controparte
- rischio di mercato
- rischio operativo e informatico

II. Rischi di Secondo Pilastro

- rischio di concentrazione/concentrazione geo-settoriale
- rischio paese
- rischio di trasferimento
- rischio di liquidità
- rischio di tasso di interesse
- rischio di cartolarizzazione
- rischio di leva finanziaria eccessiva
- rischio strategico
- rischio reputazionale
- rischio residuo

Coerentemente con il disposto normativo previsto per gli intermediari di classe 3, l'Istituto utilizza gli approcci regolamentari ai fini della misurazione del capitale interno per i rischi di Pillar I mentre, relativamente ai rischi "quantificabili" di Pillar II, effettua la quantificazione sulla base di apposite metodologie indicate di seguito:

- modello interno semplificato proposto dall'*outsourcer* informatico CSE ai fini della misurazione del rischio di concentrazione geo-settoriale;
- la metodologia descritta nell'allegato B, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Circ. 285/2013 ai fini della misurazione del rischio di concentrazione *single-name*;
- modello standard previsto nell'Allegato C, Titolo III, Capitolo I della Circolare 285/2013 per il calcolo del rischio di tasso.

Per le principali categorie di rischio, si forniscono informazioni in ordine a strategie e processi per la gestione dei rischi, struttura organizzativa della funzione di gestione dei rischi, ambito di applicazione e caratteristiche dei sistemi di reporting, politiche di copertura ed attenuazione dei rischi.

Rischi di I pilastro

Rischio di credito e concentrazione

L'attività creditizia costituisce la principale componente del modello di business della Banca, pertanto il rischio di credito e di controparte è il principale rischio cui la banca è esposta e ne è soggetto l'intero "portafoglio bancario" così come definito dalla normativa di vigilanza.

La Banca ha formalizzato una *policy* di quantificazione / monitoraggio del rischio di credito e di concentrazione che consente di amministrare i suddetti rischi mediante una serie di precise regole, coerentemente con il profilo di rischio ritenuto congruo dagli organi con funzione di indirizzo strategico.

Le politiche di gestione del rischio di credito, definite dal Consiglio d'Amministrazione, si basano quindi sulla definizione degli elementi che caratterizzano l'orientamento della Banca nell'assunzione e nella gestione del rischio, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- dimensione tollerata delle esposizioni deteriorate presenti in portafoglio;
- limiti di concentrazione;
- ammontare complessivo dei "Grandi Rischi";
- segmenti di clientela affidabile;
- obiettivi di mitigazione del rischio tramite acquisizione di garanzie;
- restrizioni specifiche sulle tipologie di garanzie, reali e personali, che possono essere accettate dalla Banca;
- restrizioni specifiche sulle caratteristiche dei prodotti e/o sulla durata degli stessi;

Il processo di gestione del rischio di credito si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione della propensione al rischio;
- definizione delle politiche creditizie;
- definizione del processo di concessione, rinnovo ed erogazione;
- definizione del processo di gestione delle garanzie;
- definizione delle metodologie e degli standard aziendali relativi al processo di valutazione del credito;

- individuazione e monitoraggio delle posizioni problematiche o potenzialmente tali e gestione del credito anomalo;
- determinazione degli accantonamenti;
- efficientamento del processo di recupero crediti.

Le politiche di governo del rischio di credito e di presidio della qualità del portafoglio crediti sono definite in linea con gli orientamenti strategici e gli obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione della Banca e sono ispirate a logiche di sana e prudente gestione.

Il perseguimento degli obiettivi di gestione del credito trova applicazione nel “Regolamento Crediti” adottato dalla Banca, il quale definisce le modalità di concessione del credito, dall’istruttoria al monitoraggio delle posizioni. Esso stabilisce altresì le metodologie ed i criteri che garantiscono il controllo andamentale del comparto ed i relativi report al Consiglio, le funzioni aziendali assegnatarie dei vari controlli (Direzione Generale, Ufficio Fidi, Responsabili di Filiale), la separazione delle competenze relativamente alle attività di natura operativa rispetto a quelle del controllo e la gestione e attenuazione di detto rischio.

In particolare, i controlli di primo livello sono affidati alle strutture creditizie che presidiano i processi di erogazione del credito e monitorano nel continuo i portafogli relativi agli impieghi creditizi.

I controlli di secondo livello sono svolti dalla Funzione Compliance per quanto attiene la conformità normativa e dalla Funzione Risk Management la quale monitora la struttura dei limiti in essere e svolge verifiche di natura massiva e campionaria sulle anomalie di processo.

I controlli di terzo livello sono invece svolti dalla Funzione Internal Auditing.

La Banca è dotata, altresì, di un atto regolamentare denominato “Poteri delegati”, nel quale sono indicati i poteri di delibera delegati, in particolare in materia di credito, che il Consiglio di Amministrazione ritiene di conferire alla Direzione Generale nonché ai Responsabili di Filiale e del Corporate, con lo scopo di assicurare l’ordinato svolgimento delle attività gestionali.

Il Regolamento recepisce le più recenti evoluzioni del quadro normativo in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanato dalla Vigilanza e dà attuazione alla distinzione delle funzioni espletate dal Consiglio di Amministrazione a contenuto strategico e rilevante impatto sul rischio aziendale e quelle operative attribuite all’Esecutivo.

Sebbene relativamente al rischio di credito la Banca adotti, a fini regolamentari, la metodologia standardizzata prevista per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali, vengono anche adottate specifiche metodologie e strumenti di valutazione del rischio dei crediti, al fine di attribuire a ciascun debitore il grado interno di merito creditizio (rating).

Per sistema di rating si intende un insieme strutturato di metodologie e processi organizzativi, che consentono la classificazione su scala ordinale del merito creditizio di tutta la clientela, ripartendola in classi differenziate di rischiosità, cui corrispondono diverse probabilità di insolvenza.

La Banca utilizza il *rating* sul rischio di credito predisposto dal sistema informatico CSE che comprende l’analisi delle principali aree informative:

- dati andamentali interni (Impieghi dell’Istituto);
- dati andamentali di sistema (Segnalazioni da Centrale Rischi);

- dati finanziari di bilancio (Archivi Centrale Bilanci);
- dati socio-demografici (Anagrafe Generale, Area Finanza, Archivio Carte).

Le variabili sono stimate singolarmente sulle aree di indagine e successivamente integrate nel modello finale, separatamente per Privati e Imprese.

Il modello assegna a ogni cliente uno *score* finale che fornisce una misura quantitativa (numerica) del merito creditizio della controparte e classifica la clientela in classi di rating, quantificando la rischiosità di ogni classe in termini di Probabilità di insolvenza (PD).

Nell'ambito del sistema di Rating per le singole linee di credito (rapporti) dei clienti Privati e Imprese sono calcolate le seguenti misure di rischio:

- LGD (Loss Given Default): tasso di perdita unitario;
- EAD (Exposure at Default): esposizione in caso di insolvenza;
- PA (Expected Loss): perdita attesa.

Relativamente al rischio di concentrazione, tale categoria di rischio non è intesa come una tipologia autonoma, bensì come una sottocategoria del rischio di credito.

La normativa di riferimento scompone il rischio di concentrazione nelle due sue componenti:

- rischio di concentrazione *single name*;
- rischio di concentrazione geo – settoriale.

La prima componente misura il rischio di concentrazione per singolo prenditore mentre la seconda componente valuta la concentrazione per settore di appartenenza del credito.

Il capitale interno a fronte del rischio di concentrazione *single-name* è stimato applicando l'algoritmo semplificato previsto dalle disposizioni normative, ossia è calcolato sulla base delle esposizioni verso controparti classificate come "imprese", del livello di concentrazione delle stesse (espresso dall'indice di *Herfindahl*) e di una costante di proporzionalità (parametro C) stimata in funzione della PD di portafoglio e di una specifica tabella regolamentare (cfr. Circ. 285/2013 – Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 – Allegato B).

Con riguardo, invece, al rischio di concentrazione geo-settoriale, la quantificazione del requisito di capitale avviene attraverso la proposta metodologica fornita dall'*outsourcer* informatico CSE che prevede un insieme di portafogli *benchmark* rappresentativi delle diverse realtà geografiche sul quale calcolare l'indice di concentrazione e confrontarlo con lo stesso valore applicato alla Banca. Sulla base di tale confronto, viene quantificato l'eventuale *add-on* di capitale necessario.

Il monitoraggio sulle esposizioni a livello aggregato è effettuato dalla Funzione Risk Management, quale funzione di controllo di secondo livello. Tale attività deve essere finalizzata alla verifica di coerenza tra rischi e limiti stabiliti dalle politiche di gestione del rischio di credito della Banca, nonché alla tempestiva individuazione di interventi correttivi o, eventualmente, al riesame delle politiche di assunzione dei rischi di credito.

In particolare la Funzione Risk Management presidia le verifiche sul rispetto dei limiti individuati dalle presenti politiche di gestione del rischio di credito. Tale controllo fa riferimento principalmente ai seguenti aspetti:

- assorbimenti patrimoniali complessivi sui rischi di credito e sui differenti portafogli di vigilanza;
- obiettivi di rischio/rendimento sul portafoglio crediti;
- concentrazione dei rischi relativamente ai seguenti aggregati:

- singola posizione;
- gruppi di clienti connessi;
- settori/rami di attività economica;
- andamento dei volumi delle esposizioni deteriorate;
- altri limiti su aggregati creditizi stabiliti nelle politiche di gestione del rischio di credito.

Inoltre, alla stessa Funzione è demandata la valutazione della coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza dei processi di recupero e gestione delle garanzie.

La struttura dei limiti riflette il livello di rischio ritenuto accettabile e costituisce un meccanismo di controllo alle prassi operative (ai diversi livelli della struttura organizzativa) in coerenza con gli indirizzi e i principi strategici definiti dal CdA. La struttura dei limiti permette quindi di garantire coerenza tra gli obiettivi reddituali prescelti e la propensione al rischio definita dal CdA.

L'attribuzione ed il controllo dei limiti ai vari livelli gerarchici è attuata mediante la loro assegnazione ai differenti responsabili delle unità organizzative competenti (*owners*), in modo tale da permettere il raggiungimento del migliore trade-off tra un ambiente di rischio controllato e le esigenze di flessibilità operativa.

Le analisi precedentemente descritte sono oggetto di apposita reportistica, con cadenza prefissata, nei confronti della Direzione Generale e nei confronti del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale secondo gli schemi previsti nei regolamenti interni vigenti.

Oltre ai presidi regolamentari, la Banca si è dotata dalla Funzione di Monitoraggio Crediti e Precontenzioso come ulteriore presidio di controllo di I livello.

Il monitoraggio del credito è volto a garantire il mantenimento di adeguati standard qualitativi del portafoglio crediti e la gestione efficiente e corretta degli affidamenti, indipendentemente dalla loro qualificazione di crediti deteriorati. L'attività del monitoraggio del credito viene posta in essere, in modo continuativo e costante, attraverso l'analisi dei dati caratterizzanti l'andamento statistico del rapporto nonché di informazioni provenienti da fonti esterne, dalla Funzione Monitoraggio crediti e Precontenzioso.

La suddetta Funzione rappresenta un presidio essenziale nell'iter di valutazione e gestione dei crediti, l'immediato intervento ed assistenza nei confronti della clientela con sintomi di anomalia risultano essenziali non soltanto per la salvaguardia delle ragioni creditorie della Banca ma anche per permettere al cliente di superare, con adeguata assistenza finanziaria, la peculiare situazione che lo caratterizza.

Il recupero crediti rappresenta una attività organizzata finalizzata alla mitigazione delle perdite su crediti anomali, allo scopo di rendere maggiormente efficaci ed efficienti le azioni di recupero e l'utilizzo delle garanzie a vario titolo acquisite o direttamente sulle singole operazioni finanziarie o cumulativamente su portafogli ben individuati. La gestione dei crediti deteriorati comprende ogni azione, stragiudiziale e giudiziale, attiva e passiva, comunque posta in essere per salvaguardare, garantire, tutelare o assicurare il recupero dei crediti in sofferenza, nonché ogni altra azione proseguitiva, connessa o comunque dipendente dalle azioni recuperatorie avviate. La gestione del contenzioso per il recupero dei crediti in sofferenza va improntata a criteri di economicità, e alla massima sollecitudine, ove appaia opportuno procedere agli atti giudiziari di recupero.

Parti Correlate

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis del Codice civile e in conformità alle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati previsti dal:

- Regolamento Consob “Operazioni con parti correlate”,
- Circolare Banca d'Italia 263/06 (Titolo V, Capitolo 5, Sezione IV),
- Ordinamento creditizio, con particolare riferimento alla “Disciplina in tema di obbligazioni degli esponenti bancari” dettata dall'art. 136 del T.U.B., nonché agli ulteriori presidi in tema di “Attività di rischio nei confronti di soggetti collegati”, di cui all'art. 53, comma 4, del d.lgs. 385/93 (T.U.B),

la Banca ha definito e adottato uno specifico Regolamento funzionale a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possano compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Le politiche rappresentano un unicum di quanto necessario predisporre per gli adempimenti normativi (Consob, Bdl) e per definire in modo unitario e organico le attività da porre in essere per una sana e prudente gestione delle operazioni in oggetto.

Il citato documento disciplina, coerentemente a quanto richiesto dall'Autorità di Vigilanza, anche il sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie incardinato su:

- un idoneo modello di *governance*, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- la definizione di riferimenti dispositivi interni (limiti, politiche, procedure). In tale ambito:
 - limiti prudenziali e livello di propensione al rischio. I limiti sono riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto ai fondi propri della Banca;
 - procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati; a riguardo, di seguito è definito sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati;
- assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Le funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;

- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;

- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati;
- adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione, necessari presupposti per un atteggiamento responsabile e informato di ciascun collaboratore.

Rischio di mercato

Il rischio di mercato si definisce come il rischio di subire perdite nelle posizioni in bilancio e fuori bilancio, a seguito di variazioni sfavorevoli dei fattori di mercato.

In ottemperanza alla normativa di riferimento in materia (Circolare 285/2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche” e CRR n.575/2013), la Banca ha formalizzato un'apposita *policy* che definisce le linee guida adottate per assicurare una sana e prudente gestione dei rischi di mercato.

In particolare, il documento ha l'obiettivo di esplicitare l'impianto normativo interno relativo al sistema di gestione e controllo del rischio di mercato attraverso:

- la definizione del modello di governance in termini di soggetti coinvolti nel processo di gestione e monitoraggio del rischio di mercato con relativi ruoli e responsabilità;
- la formalizzazione dei processi e delle metriche volte al monitoraggio del rischio di mercato;
- la definizione dei limiti volti al contenimento del rischio di mercato.

Gli obiettivi del modello di gestione del rischio di mercato sono:

- preservare il capitale economico aziendale e massimizzare il valore economico per i soci, evitando esposizioni al rischio inappropriate; ottimizzare il profilo di rischio-rendimento complessivo attraverso una opportuna diversificazione del portafoglio di investimento;
- minimizzare il rischio di incorrere in rilevanti perdite in conto capitale sulle attività finanziarie del portafoglio di proprietà a causa della scarsa liquidità del mercato di riferimento o di disordini nello stesso;
- assicurare che il rischio assunto o assumibile sia correttamente identificato, misurato, controllato e gestito secondo metodologie e procedure formalizzate e condivise;
- verificare che i modelli di misurazione dei rischi siano coerenti con gli effettivi risultati reddituali conseguiti dai diversi risk owner;
- mantenere la qualità dei sistemi di misurazione e dei processi di gestione dei rischi allineata agli standard delle best practice di mercato;
- definire il sistema dei limiti e delle deleghe attribuiti ai diversi livelli di responsabilità;
- garantire la produzione di informativa e reportistica accurate per i diversi livelli organizzativi responsabili delle attività di gestione e controllo;
- favorire nel continuo, l'affinamento dei modelli interni per la misurazione degli assorbimenti di capitale interno;
- assicurare il rispetto dei requisiti organizzativi previsti in materia da parte degli organismi di vigilanza nazionali e internazionali.

Va da sé che la rilevanza dei suindicati obiettivi e, conseguentemente le soluzioni organizzative ed operative, sono da correlare alle specificità e complessità della Banca.

Gli organi deputati all'operatività e ai controlli sugli strumenti oggetto di analisi della presente sezione sono:

- Consiglio di Amministrazione che stabilisce le linee strategiche dell'attività della Banca nel comparto finanza in coerenza con il complesso delle politiche aziendali e degli obiettivi fissati nel Piano Strategico e nei Budget annuali, in armonia con i profili ed i livelli di rischio individuati. Infatti esso procede alla definizione del complesso sistema di gestione dei rischi della Banca, ivi quelli riferiti allo specifico comparto e ne verifica periodicamente la corretta attuazione e la coerenza con l'evoluzione aziendale;
- Area Finanza che gestisce le risorse e le necessità finanziarie della Banca operando sul mercato mobiliare nazionale ed estero con la finalità di perseguire l'ottimizzazione del risultato economico delle attività assegnate all'Area, in coerenza con gli indirizzi, le strategie aziendali e nel rispetto dei vincoli e delle priorità indicate dal Consiglio di Amministrazione, dalla Direzione Generale, del Comitato di Direzione nonché in coerenza con i rischi di mercato cui le stesse sono esposte applicando criteri di corretta ed efficace gestione.
- Risk Management che assicura le metodologie per una piena comprensione e misurazione dei rischi di mercato, di tasso, di liquidità, di credito ed operativi; propone e assiste le funzioni interessate eventuali azioni di mitigazione dei rischi in parola; verifica in tempo reale la regolarità delle operazioni poste in essere dall'Area Finanza, il rispetto dei limiti come fissati dal Consiglio di Amministrazione e segnala alla Direzione Generale ed Internal Auditing le eventuali anomalie riscontrate. In sintesi il Risk Management effettua la valutazione complessiva di esposizione ai rischi di mercato, di controparte e di tasso del portafoglio di proprietà.

Ai fini gestionali, la Banca si avvale per la misurazione del rischio di mercato di un modello di *Value at Risk* (VaR), adottando un sistema di controlli giornalieri adeguato agli standard di mercato.

Il VaR rappresenta la stima della massima perdita potenziale, ottenuta mediante metodologie di natura probabilistica, che l'aggregato di riferimento può subire in un determinato orizzonte temporale (funzionale al grado di liquidità del portafoglio) con un prefissato livello di probabilità (coerente con il grado di avversione al rischio dell'investitore).

A completare il novero delle metodologie atte a monitorare i rischi di mercato, si aggiungono le analisi di *sensitivity* basate su spostamenti paralleli delle curve dei tassi di mercato.

Il processo di controllo del rischio di mercato è gestito dal Risk Management. L'attività di monitoraggio e controllo del rischio di mercato prevede di mitigare il rischio medesimo attraverso la definizione di un set di limiti relativi al portafoglio gestito con riferimento ai diversi rischi a cui la Banca è soggetta. Il controllo dei limiti è effettuato con frequenza mensile dal Risk Management.

Nel modello di governo del rischio di mercato adottato dalla Banca, il sistema dei limiti rappresenta il meccanismo che permette di garantire:

- l'assegnazione della responsabilità della gestione del rischio di mercato;
- il presidio da parte del CdA per il mantenimento di livelli di rischio considerati sostenibili/accettabili.

L'attribuzione e il controllo dei limiti ai vari livelli gerarchici è attuata mediante la loro assegnazione ai differenti responsabili delle unità organizzative competenti (*owners*), in modo tale da permettere il raggiungimento del migliore trade-off tra un ambiente di rischio controllato e le esigenze di flessibilità operativa.

Rischi operativi

Il rischio operativo si identifica nella possibilità di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale mentre sono esclusi quelli strategici e reputazionali.

Elemento essenziale per il monitoraggio del rischio operativo è rappresentato dall'adeguatezza del sistema dei Controlli interni con particolare riferimento ai controlli di linea. A tale proposito si evidenzia che le funzioni interne preposte ai controlli di I e II livello sono state coinvolte in un processo di sensibilizzazione alla cultura dei controlli quale parte integrante dell'operatività bancaria.

La Banca, nello specifico, è dotata di un regolamento dei controlli che disciplina le attività di controllo di linea per ogni singolo processo operativo.

Il sistema informatico CSE, inoltre, ha permesso di acquisire funzionalità e automatismi che garantiscono una migliore efficienza su alcuni processi e con la riduzione del rischio operativo legato ad una gestione manuale.

Come strumento di monitoraggio del rischio di frodi interne, inoltre, uno dei fattori su cui ha impatto il rischio operativo, la Banca ha istituito la figura del Responsabile del sistema interno di segnalazioni e ha disciplinato una specifica Policy interna che regola la procedura di allerta interna dettagliando il procedimento di ricezione, analisi, valutazione e comunicazione agli organi aziendali delle segnalazioni di violazioni, da parte di dipendenti/collaboratori.

La Banca, infine, attua una politica tradizionale di trasferimento del rischio operativo (assicurazione) perseguendo l'obiettivo di mitigare l'impatto di eventuali perdite inattese, contribuendo così alla riduzione del capitale a rischio.

Il monitoraggio dei rischi operativi è realizzato attraverso un sistema integrato di reporting, che fornisce al management le informazioni necessarie alla gestione e/o alla mitigazione dei rischi assunti.

Il Rischio Informatico (ICT) è il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology* - ICT). Nella rappresentazione integrata dei rischi aziendali, tale tipologia di rischio è considerata, secondo gli specifici aspetti, tra i rischi operativi, reputazionali e strategici. Con riferimento al rischio in oggetto si rimanda alla gestione del Rischio di outsourcing.

Rischi di Il pilastro

Rischio tasso di interesse

Il rischio di tasso d'interesse rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d'interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse.

La Banca ha provveduto a dotarsi di una specifica *policy* che definisce le linee guida per la gestione del rischio di tasso, individuando le strutture coinvolte nel processo, le procedure adottate, nonché gli strumenti di monitoraggio e mitigazione utilizzati.

La strategia di gestione del rischio di tasso della Banca ha l'obiettivo di contenere nel tempo il livello del rischio di tasso attraverso:

- la valutazione, attuale e prospettica, del rischio di tasso insito nelle posizioni che rientrano nel portafoglio di investimento della Banca;

- la definizione delle opportune strategie di copertura volte al contenimento del rischio di tasso generato dalle posizioni di cui sopra.

Nell'ambito della misurazione e valutazione dell'esposizione al rischio di tasso sul portafoglio bancario, la Banca provvede ad effettuare le seguenti attività:

- analisi di dettaglio della composizione e della variazione del margine d'interesse in presenza di ipotesi di *shock* dei tassi;
- analisi di *sensitivity* sul valore economico del patrimonio in ipotesi di *shock* anche non lineari dei tassi di interesse.

La Banca provvede, inoltre, a stimare un indicatore di rischiosità determinato con logiche specifiche richieste da Banca d'Italia nella Circolare 285/2013. Nel dettaglio, l'indicatore, oggetto di monitoraggio periodico, è calcolato rapportando l'impatto sul valore del patrimonio stimato mediante modello interno al dato di Fondi Propri.

È responsabilità del Risk Management misurare l'esposizione della Società al rischio di tasso di interesse, calcolando e monitorando l'andamento dell'indicatore di rischiosità con frequenza trimestrale.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è inteso come il rischio che la banca non sia in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*) a causa del fenomeno della trasformazione delle scadenze.

Le politiche di liquidità sono differenziate per la liquidità operativa e per la liquidità strutturale:

- I. le politiche di **liquidità operativa** fanno riferimento alla gestione del rischio di liquidità in un orizzonte temporale di "breve termine" (giornaliero) e di "breve termine" (fino a 1 mese) ed hanno la finalità di garantire la capacità della Banca di far fronte agli impegni di pagamento per cassa, previsti e imprevisti, con riferimento ai citati orizzonti temporali.

Le tipiche azioni svolte a tal fine prevedono:

- la gestione della posizione di tesoreria della Banca che, a sua volta, ricomprende:
 - la gestione del collaterale per le operazioni di raccolta garantite;
 - il monitoraggio mensile della quota di attività non vincolate (Ammontare minimo riserve liquide);
 - la diversificazione della raccolta (per controparte);
 - la verifica del rispetto dei requisiti generali ed operativi previsti dalle regole prudenziali in materia di "Requisito di copertura della liquidità" (LCR) per l'inclusione delle attività liquide nell'aggregato delle "Riserve di liquidità".
- II. le politiche di **liquidità strutturale** fanno riferimento alla gestione del rischio di liquidità nell'orizzonte temporale di 12 mesi, e rispondono all'obiettivo di garantire la gestione ottimale, da un punto di vista strategico, della trasformazione delle scadenze tra raccolta ed impieghi, tramite un adeguato bilanciamento delle scadenze delle poste dell'attivo e del passivo, in modo da prevenire pressioni sulle fonti/sbilanci a breve.

Le tipiche azioni svolte a tal fine consistono:

- nell'allungare il profilo delle scadenze delle passività per ridurre le fonti di raccolta meno stabili;

- nel finanziare la crescita aziendale definendo, nell'ambito della pianificazione finanziaria strategica, le scadenze più appropriate delle passività, nonché tenendo conto delle esigenze di rafforzamento patrimoniale della Banca;
- nel conciliare il fabbisogno di raccolta a medio/lungo termine con la necessità di minimizzarne il costo e diversificarne le fonti.

La misurazione del rischio di liquidità operativa e strutturale si fonda sui seguenti strumenti:

- Posizione di tesoreria

Verifica della propria posizione di tesoreria attraverso la quantificazione e la copertura tramite la stessa dell'eventuale valore negativo del saldo liquido interbancario;

- Posizione di liquidità a 30 giorni (Liquidity Coverage Ratio)

Monitoraggio delle riserve di liquidità (buffer di titoli rifinanziabili BCE non impegnati) e la copertura tramite le stesse dei deflussi netti di cassa;

- Sbilanci (gap) tra entrate ed uscite

Analisi degli sbilanci (gap) tra entrate ed uscite attese per ciascuna fascia di scadenza delle poste attive e passive attraverso lo strumento della *Maturity ladder*

- Posizione di liquidità a 12 mesi (Net Stable Funding Ratio)

Monitoraggio della capacità della Banca di mantenere sotto controllo la corrispondenza fra la struttura dell'attivo e del passivo di bilancio in un orizzonte temporale di 12 mesi.

La Banca si è dotata, inoltre, di un prudente sistema di soglie di rischio. I limiti sono fissati in coerenza con la soglia di tolleranza definita dagli Organi aziendali con funzioni di supervisione strategica e sono costantemente ricordati all'esito delle prove di *stress* condotte.

In particolare, il monitoraggio delle soglie previste dal RAF con riferimento alle metriche dell'area "Liquidità e *funding*" consente di verificare che tale rischio sia correttamente ed efficacemente gestito attraverso la tempestiva individuazione di eventuali criticità e la definizione delle opportune azioni correttive.

Periodicamente, la Funzione di Risk Management effettua il calcolo del rischio di liquidità in ipotesi di "*stess*".

Lo *stress test* ha lo scopo di valutare l'impatto di eventi negativi sull'esposizione al rischio di liquidità e sull'adeguatezza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle riserve di liquidità della Banca. Ipotizza pertanto una situazione di difficoltà o di incapacità da parte della Banca a far fronte ai propri impegni in scadenza a meno di attivare procedure e/o utilizzare strumenti che, per intensità e/o modalità, si discostano dall'ordinaria gestione.

Al fine di attenuare il rischio di liquidità, l'Istituto affianca infine ai sistemi di monitoraggio appena descritti, uno specifico piano di *Contingency* per reperire fondi e tutelare la propria struttura finanziaria in situazioni di imprevista tensione di liquidità.

Il *Contingency Funding Plan* (CFP) rappresenta uno dei principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità. Esso è costituito da un insieme di procedure e di azioni prontamente attivabili per reagire in modo tempestivo a situazioni di crisi di liquidità, quest'ultima definita come una situazione di difficoltà o incapacità della Banca di far fronte ai propri impegni di cassa in scadenza, a meno di attivare procedure e/o utilizzare strumenti non riconducibili, per intensità o modalità, all'ordinaria amministrazione. L'obiettivo del CFRP è di salvaguardare il

patrimonio della Banca e, contestualmente, garantire continuità operativa in condizioni di grave emergenza sul fronte della liquidità, assicurando:

- l'identificazione dei segnali di pre-allarme, il loro continuo monitoraggio e la definizione delle procedure da attivare nel caso si manifestino tensioni sulla liquidità;
- la definizione delle modalità di attivazione delle procedure di emergenza;
- l'individuazione delle strategie e strumenti d'intervento per la risoluzione dell'emergenza di liquidità.

Infine, il CFP è affiancato da uno specifico piano di risanamento (cfr. Direttiva 2014/59/UE - "*Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD*"), volto ad assicurare il tempestivo ripristino della situazione finanziaria a seguito di un significativo deterioramento della stessa. Il *Recovery Plan* individua infatti le azioni da intraprendere e le misure operative necessarie ai fini di un pronto ripianamento di eventuali situazioni di emergenza derivanti da eventi critici e *stress* di liquidità particolarmente rilevanti.

I responsabili del monitoraggio e controllo del rischio di liquidità sono chiamati a segnalare con tempestività ogni situazione di potenziale pericolo e, in ipotesi di superamento delle soglie delle aree di vulnerabilità indicate nel piano di risanamento, per l'avvio delle procedure di escalation/risanamento si rinvia al piano stesso.

Le "*Guidelines on LCR disclosure to complement the disclosure of liquidity risk management under Article 435 of Regulation EU No. 575/2013*", recepite nel 22° aggiornamento della Circolare Bankitalia n. 285/2013, nel dare attuazione al Regolamento UE 575/2013 (CRR), confermano la centralità assunta dal rischio di liquidità nella gestione delle banche, le quali sono chiamate ad implementare sistemi di monitoraggio e gestione delle risorse disponibili in grado di assicurare il rispetto dei parametri che – secondo le autorità competenti – sono essenziali per il conseguimento della sana e prudente gestione. La scelta dell'EBA di introdurre uno schema specifico per la divulgazione delle informazioni, rivela come grande importanza sia rivolta agli obblighi di disclosure, nei confronti del mercato, degli obiettivi e delle politiche di gestione dei rischi, avendo particolare riguardo ai livelli di liquidità, misurati dal cosiddetto Liquidity Coverage Ratio. Le linee guida delineano un processo di gestione dell'informativa calibrato sulla complessità operativa e dimensionale degli intermediari, nel rispetto del tradizionale principio di proporzionalità. Conseguentemente, mentre per gli enti creditizi sistemici (G-SII e O-SII) viene richiesta l'applicazione del modello "fully fledged" che prevede la divulgazione sia di informazioni in ordine alle modalità di gestione del rischio di liquidità (Annex I – Table EU LIQA), sia di dati relativi ai profili quantitativi e qualitativi dell'indice LCR (Annex II – Templates EU LIQ1), seguendo specifiche istruzioni di compilazione (contenute nell'Annex III), agli istituti di credito non sistemici è consentito di adottare un modello "simplified" di disclosure. Avvalendosi di tale facoltà, per quanto concerne i dati quantitativi, la Banca Popolare del Frusinate rappresenta esclusivamente le informazioni sul valore dell'indice LCR, sull'entità del buffer di liquidità e sull'ammontare dei deflussi di cassa netti. Per quanto attiene, invece, alle informazioni qualitative circa gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio di liquidità, non essendo previste deroghe alle disposizioni delle "guidelines", la Banca provvede alla compilazione e pubblicazione della Tabella EU LIQ A.

Voci	mar-18	giu-18	set-18	dic-18
Riserva di liquidità	36.921	57.734	79.169	72.314
Totale dei deflussi di cassa netti	26.459	37.281	36.826	51.756
Coefficiente di copertura della liquidità (%)	140%	155%	215%	140%

Modello EU LIQ A - Tabella recante l'informazioni qualitative/quantitative sul rischio di liquidità (ex art. 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.575/2013)

<p>Strategie e processi per la gestione del rischio di liquidità</p>	<p>Un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità assume un ruolo fondamentale per il mantenimento della stabilità della banca. Le linee guida per la gestione del rischio di liquidità sono stabilite in una specifica <i>policy</i> che definisce i processi e le procedure adottate, le responsabilità di Organi e strutture aziendali, nonché gli strumenti di monitoraggio e mitigazione del rischio in uso.</p> <p>Il modello di gestione del rischio di liquidità della Banca si pone i seguenti obiettivi:</p> <p>a) consentire alla Banca di essere solvibile in condizioni sia di "normale corso degli affari", sia di crisi di liquidità;</p> <p>b) assicurare costantemente la detenzione di un ammontare di disponibilità liquide adeguato in relazione ai limiti prescelti;</p> <p>c) assicurare la conformità, secondo il principio di proporzionalità, del sistema di governo e di gestione del rischio di liquidità con le disposizioni di vigilanza prudenziale in materia.</p> <p>La Banca si è dotata, inoltre, un sistema di obiettivi di rischio/rendimento (Risk Appetite Framework) attraverso il quale definisce, in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il monitoraggio delle soglie previste dal RAF con riferimento alle metriche dell'area "Liquidità e funding" consente di verificare che tale rischio sia correttamente ed efficacemente gestito attraverso la tempestiva individuazione di eventuali criticità e la definizione delle opportune azioni correttive.</p>
<p>Struttura e organizzazione della funzione di gestione del rischio di liquidità</p>	<p>Il modello di governo del rischio di liquidità prevede il coinvolgimento dei seguenti organi/funzioni aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Consiglio di Amministrazione che svolge la funzione di supervisione strategica, definendo le linee guida ed approvando le politiche di gestione dei rischi e quindi anche per quanto attiene al rischio di liquidità; • l'Amministratore Delegato, che è responsabile dell'istituzione e del mantenimento del sistema di gestione e di controllo del rischio di liquidità, in attuazione degli indirizzi definiti dal CdA; • il Collegio Sindacale, che vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di gestione e controllo del rischio di liquidità ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento; • l'Area Finanza, che assicura la gestione del rischio di liquidità mediante la gestione operativa delle attività e passività nel rispetto delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione; • il Risk Management, che sovrintende alle funzioni di controllo del rischio liquidità, valutando l'allineamento del profilo di rischio assunto alla propensione al rischio della Banca.
<p>Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio di liquidità</p>	<p>Il processo di gestione del rischio di liquidità nella Banca prevede procedure per l'identificazione del rischio e la misurazione della relativa esposizione. I limiti operativi rappresentano uno dei principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità, a breve e a medio-lungo termine. Essi sono costituiti da un insieme di valori soglia cui fare riferimento al fine di contenere l'esposizione al rischio in esame e orientare le scelte concernenti la gestione della liquidità. Ciò premesso, i limiti operativi connessi all'esposizione al rischio di liquidità sono fissati con riferimento ai suoi profili sia di breve termine, sia di medio-lungo termine, secondo modalità coerenti con le rispettive soglie di tolleranza e le metriche adottate per la misurazione, nonché tenendo conto dei risultati delle prove di stress.</p> <p>I limiti operativi sono costantemente oggetto di analisi al fine di tener conto dei mutamenti intervenuti nelle strategie aziendali, nell'operatività, nella dimensione organizzativa, e delle modifiche apportate alle soglie di tolleranza del rischio di liquidità, nonché delle situazioni di mercato contingenti. In ogni caso viene sottoposto a revisione ed eventualmente aggiornato il sistema dei limiti operativi almeno una volta ogni 12 mesi. Ai fini dell'aggiornamento dei limiti operativi vengono tenute in considerazione le evidenze relative ai superamenti dei limiti rilevati nonché, più in generale, i risultati dell'attività di monitoraggio dei limiti stessi. Gli aggiornamenti operati agli obiettivi di rischio, le soglie di tolleranza e ai limiti operativi devono essere portati a conoscenza delle strutture operative.</p> <p>Periodicamente, la Funzione di Risk Management effettua il calcolo del rischio di liquidità in ipotesi di "stress".</p> <p>Lo stress test ha lo scopo di valutare l'impatto di eventi negativi sull'esposizione al rischio di liquidità e sull'adeguatezza - sotto il profilo quantitativo e qualitativo - delle riserve di liquidità della Banca. Ipotizza pertanto una situazione di difficoltà o di incapacità da parte della Banca a far fronte ai propri impegni in scadenza a meno di attivare procedure e/o utilizzare strumenti che, per intensità e/o modalità, si discostano dall'ordinaria gestione.</p>
<p>Politiche di copertura e di attenuazione del rischio di liquidità, strategie e processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia</p>	<p>La Banca si impegna a detenere costantemente un ammontare di riserve di liquidità adeguato in relazione alla soglia di tolleranza (risk appetite) al rischio prescelta. Il C.d.A. definisce, con specifico riferimento agli indicatori di liquidità operativa (LCR Regolamentare), strutturale (NSFR) e Counterbalancing Capacity, il Risk Limit e la Risk Tolerance/early warning ai fini del Recovery Plan che costituiscono uno dei principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità sia a breve termine (fino all'anno) sia strutturale (oltre l'anno). Il piano di emergenza (Contingency Funding Plan) reca la formalizzazione delle procedure e degli interventi idonei a fronteggiare situazioni di tensione sul piano della posizione di liquidità della Banca. Lo stato della posizione di liquidità della Banca è costantemente definito in funzione del livello dei seguenti indicatori: indicatore di liquidità operativa, costituito dall' "LCR Regolamentare"; indicatore di liquidità strutturale, costituito dal Net Stability Funding Ratio (NSFR); Counterbalancing Capacity.</p> <p>Il documento "Risk Appetite Statement", definisce i livelli di Risk Appetite, Early Warning, Risk Tolerance e Risk Capacity che integrano rispettivamente uno stato di normale operatività, di osservazione, di allerta e di crisi rispetto alla posizione di liquidità della Banca</p>
<p>Una dichiarazione approvata dall'organo di gestione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione del rischio di liquidità dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione del rischio di liquidità messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente.</p>	<p>La Banca Popolare del Frusinate, in merito all'adeguatezza delle misure di gestione del rischio di liquidità adottate, dispone di un solido sistema di gestione di tale rischio, che assicura il mantenimento di un livello di liquidità adeguato, inclusa una riserva di attività liquide non vincolate di elevata qualità che consentono di far fronte a una serie di eventi di stress, anche derivanti dalla perdita o da una riduzione della possibilità di fruire di fonti di finanziamento garantite o non assistite da garanzia.</p>
<p>Una breve dichiarazione sul rischio di liquidità approvata dall'organo di gestione che descriva sinteticamente il profilo di rischio di liquidità complessivo dell'ente associato alla strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati (diversi da quelli contemplati nell'allegato II dei presenti orientamenti) che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della gestione del rischio di liquidità da parte dell'ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo di rischio di liquidità dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di gestione.</p>	<p>La Banca Popolare del Frusinate, nel corso del 2018, ha manifestato un posizione di liquidità costantemente attestata su livelli di ampia sicurezza rispetto alle soglie di attenzione previste all'interno del framework di gestione del rischio di liquidità dell'ente. Nel 2018, l'indicatore regolamentare di liquidità operativa (LCR) è risultato pari al 162% (media semplice delle osservazioni di fine mese rilevate nel trimestre), valore ampiamente superiore al minimo regolamentare del 100% previsto per il 2018. Nel complesso dei quattro trimestri l'indicatore è sempre rimasto su livelli sufficientemente elevati rispetto al requisito minimo regolamentare e all'interno dei parametri critici stabiliti dalla Banca. Il livello di riserve di liquidità (Counterbalancing Capacity), costituite da una componente consistente di titoli di stato liberi, in carico al portafoglio di proprietà, è risultato adeguato ed ha garantito un'ampia copertura dei deflussi netti di liquidità attesi nello scenario di stress prospettato dal framework di Basilea III e di consolidare l'indicatore LCR a livelli di ampia sicurezza rispetto alle soglie di attenzione definite nel RAF. Infine, con riferimento al nuovo indicatore di liquidità strutturale a medio-lungo termine, il Net Stable Funding Ratio (NSFR), che dovrebbe entrare in vigore quale requisito minimo a partire dal 2019, nel corso del 2018, si è costantemente mantenuto su un livello superiore al Risk Appetite (RA \geq 140%) secondo la griglia di monitoraggio del Framework di Risk Appetite autorizzata dal C.d.A.</p>

Altri rischi non quantificabili

Con riferimento alla categoria dei rischi “non quantificabili” (es. rischio reputazionale, rischio strategico, rischio residuo, ecc.) la Banca ne valuta e ne mitiga gli effetti attraverso la definizione di policy e procedure ovvero attraverso la verifica che le regole, le procedure, le strutture ed i controlli effettuati (componenti del Sistema dei Controlli Interni), rappresentino un presidio adeguato per ciascuna categoria di rischio rilevata.

Per tali tipologie di rischio, la Banca pone particolare attenzione alle fasi di rilevazione e analisi “ex ante” dei fattori causali da cui gli stessi possono originare. Per i rischi “non quantificabili”, infatti, l’individuazione e la comprensione tempestiva dei relativi fattori di rischio ne costituisce un elemento importante per una sana e prudente gestione, nonché una leva strategica per una efficace mitigazione. Si ribadisce, con particolare riferimento al rischio strategico e reputazionale che, sebbene non sia possibile una specifica quantificazione del capitale interno a fronte di tali tipologie di rischio, le ricadute di fenomeni connessi ad aspetti di natura reputazionale/strategica sono considerati negli scenari di stress di tipo idiosincratco.

Questi rischi sono:

Rischio reputazionale: definito dalle nuove disposizioni di vigilanza come “il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell’immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza”.

In tale ambito, è stata data la massima rilevanza ai profili atti a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti di correttezza e professionalità, in particolare con riguardo:

- al livello di consapevolezza degli organi di vertice in ordine alla rilevanza della tematica;
- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell’etica e della correttezza dei comportamenti;
- all’adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse;
- all’idoneità dei sistemi di gestione e contenimento del rischio;
- all’efficacia dell’azione di controllo dell’Organismo di Vigilanza.
- Gli indicatori ritenuti significativi alla configurazione del rischio reputazionale si focalizzano sull’analisi di:
 - reclami della clientela;
 - andamento dei contenziosi passivi;
 - eventuali ulteriori elementi rilevanti.

Rischio strategico: definito come il rischio (attuale o prospettico) di flessione degli utili o del capitale derivante da:

- cambiamenti del contesto operativo o decisioni aziendali errate;
- attuazione inadeguata di decisioni;
- scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

L’insorgenza del rischio strategico, quindi, è riconducibile a una situazione di discontinuità nel normale corso dello svolgimento dell’attività aziendale, sia essa dovuta a cambiamenti interni o esterni al perimetro societario, essendo altrimenti ipotizzabile una sostanziale insussistenza del rischio in questione, per via della presumibile stabilità del normale corso di gestione degli affari.

La Banca, pur non stimando una misura di capitale interno, ha previsto un sistema di monitoraggio con riferimento alle seguenti aree di presidio:

- monitoraggio dei risultati con rilevazione degli eventuali scostamenti dei risultati raggiunti nella gestione corrente rispetto agli obiettivi strategici e di budget;
- monitoraggio dei progetti di rilevanza strategica.

Per quanto attiene il sistema di mitigazione, il rischio strategico è fronteggiato innanzitutto dal sistema di policy aziendali e dalla *governance* della Banca che prevede, per le decisioni più rilevanti, un diretto riporto al Consiglio di Amministrazione, con il coinvolgimento degli altri Organi di governo aziendale ed il supporto delle Funzioni aziendali.

Rischio residuo: definito come il rischio che le tecniche di attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto. Per quanto attiene al rischio residuo, la sua definizione fornisce una misura dell'efficacia delle tecniche di mitigazione del rischio di credito del quale è una declinazione.

L'attività di monitoraggio del rischio residuo prevede l'esecuzione di attività di controllo sia sul rispetto delle caratteristiche di eleggibilità delle garanzie che sull'adeguatezza dei presidi organizzativi e procedurali posti in essere nell'ambito dell'intero processo del ciclo di vita delle garanzie.

In particolare, il *framework* prevede il controllo delle caratteristiche di eleggibilità della garanzie in termini di certezza legale, adeguata sorveglianza del valore della garanzia, correlazione con il merito creditizio / capacità di rimborso del debitore principale;

Rischio di non conformità alle norme: Il rischio di non conformità alle norme viene definito come "il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)".

Il rischio di non conformità alle norme è diffuso a tutti livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative. L'esposizione al rischio è strettamente correlata, pertanto, all'attività di prevenzione svolta dove il rischio è generato, nonché all'adeguatezza delle procedure interne e del complessivo sistema dei controlli interni.

Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è il rischio che la banca sia coinvolta, anche inconsapevolmente, in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La definizione di "riciclaggio" e di "finanziamento del terrorismo" adottate dalla Banca sono coerenti con quelle dell'art. 2 del D. Lgs. 231/2007.

La Banca si è dotata di un assetto organizzativo, di procedure operative e di sistemi informativi che – tenuto conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta, nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati – sono in grado di garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari previste in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Rischio di outsourcing: Con il termine outsourcing si intende il processo attraverso il quale le aziende assegnano stabilmente a fornitori esterni la gestione operativa di una o più funzioni ovvero di servizi di supporto.

All'operazione di outsourcing si accompagnano dei rischi che possono compromettere la gestione dell'impresa e, in linea con gli obblighi normativi, la Banca ha attivato vari presidi organizzativi per la gestione e la mitigazione del rischio di outsourcing, diretti a ricondurre quel rischio nei limiti della normalità ed a contenere l'insorgenza di possibili perdite o danni. La Banca ha definito per ciascun contratto di outsourcer la struttura interna responsabile della gestione e monitoraggio del rapporto (Process Owner). Inoltre, relativamente agli outsourcer rientranti nel perimetro delle Funzioni Operative Importanti (FOI), la Banca ha nominato un Referente Aziendale per i sistemi informativi esternalizzati. In particolare, i Referenti Aziendali delle attività esternalizzate, ciascuno per il perimetro di propria pertinenza, si occupano di:

- gestire e monitorare i singoli rischi;
- collaborare nel continuo nell'individuazione e misurazione dei rischi rilevanti;
- fornire alle altre strutture aziendali interessate la documentazione e la reportistica di supporto.

Per ogni Funzione operativa importante, è stato attivato un sistema per il controllo e la misurazione della qualità del livello di servizio fornito dall'outsourcer, che si impegna a svolgere i servizi previsti dall'accordo quadro garantendo alla Banca i livelli di Servizio Minimi Garantiti (SLA).

Le principali Funzioni importanti esternalizzate sono:

- Internal Audit;
- Compliance;
- Sistema Informativo Bancario

Con riferimento a quest'ultimo, i presidi di controllo impostati sono presenti sia nello stesso contratto di fornitura di servizi, il quale contiene forme assicurative per l'outsourcer in presenza di danni a terzi sia nell'Unità Operativa coinvolta in merito al monitoraggio del funzionamento dei sistemi, qualità dati, conformità normativa degli output (Funzione IT). Le soluzioni di recovery offerte dall'outsourcer sono state inserite e coordinate con il Piano di Continuità Operativa, con cui la Banca garantisce lo svolgimento dell'attività anche in condizioni di difficoltà o se incorre in un disastro. In particolare, l'outsourcer informatico CSE, oltre ad avere una soluzione di recovery immediato on-line per fronteggiare i problemi di impatto modesto, dispone anche di un centro remoto di Disaster recovery, così da essere in grado di garantire il ripristino del Sistema Informativo Centrale in tempi adeguati. La Banca ha aderito alla soluzione completa di continuità garantita da CSE e partecipa ai test di ripartenza del sito di Disaster Recovery. Il piano di continuità operativa aziendale viene verificato con frequenza almeno annuale, con apposite simulazioni (il più possibile realistiche) del ripristino dell'operatività in condizioni di emergenza.

Rischio di cartolarizzazione: Il rischio relativo ad una operazione di cartolarizzazione dei crediti consiste nel fatto che la sostanza economica dell'operazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio

L'aspetto più rilevante consiste, quindi, nello stabilire quanto dei rischi sottostanti al portafoglio ceduto sia effettivamente stato trasferito al cessionario delle attività (Significant Risk Transfer_SRT)

La normativa prudenziale italiana e comunitaria prevede che le Banche si dotino di un adeguato sistema di governo e gestione dei rischi connessi al SRT di operazioni tradizionali di cartolarizzazione di crediti non performing integrato nel complessivo sistema di gestione dei rischi.

All'interno di tale contesto la disciplina emanata in materia prevede che tale sistema sia caratterizzato da alcuni elementi quali:

- i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali coinvolte siano chiaramente definiti, assicurando altresì l'indipendenza della funzione di Risk Management dalle business line;
- i rischi assunti o assumibili nelle differenti aree operative siano correttamente identificati, misurati, controllati e gestiti secondo metodologie e procedure formalizzate e condivise;
- i modelli di misurazione dei rischi siano coerenti con gli effettivi risultati reddituali conseguiti dai diversi centri gestori del rischio;
- chiara e puntuale definizione dei flussi informativi verso gli Organi Aziendali e le Funzioni Aziendali coinvolte;
- declinazione operativa del dettato normativo di autoregolamentazione in materia di SRT sulle società.

La Banca Popolare del Frusinate ha effettuato la prima operazione di cartolarizzazione nel corso del 2018 e, al fine di adempiere all'obbligo di mantenimento dell'interesse economico netto di almeno il 5% nell'Operazione di cui (i) all'art. 405, par. 1, lett. a) del Regolamento EU 575/2013 (la "CRR"), (ii) all'art. 51, par. 1, lett. a) del Regolamento Delegato (UE) 231/2013 (il "Regolamento AIMFD") e (iii) all'art. 254, par. 2, lett. A) del Regolamento Delegato (UE) 35/2015 (il "Regolamento Solvency II"), si è impegnate al mantenimento di una quota almeno pari al 5% del valore nominale di ciascuna tranche di Titoli emesse nel contesto dell'Operazione.

Al fine di ottemperare ai requisiti normativi in materia di riconoscimento del trasferimento significativo del rischio di credito (*Significant Risk Transfer*, di seguito SRT) nel continuo, la banca definirà e adotterà un *framework* complessivo ed univoco per il monitoraggio, per i flussi informativi e per i connessi processi di escalation, in coerenza con la propensione al rischio espressa dal *Risk Appetite Framework* dell'ente e con il piano strategico.

Il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio consente, in generale, di eliminare dal calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio i crediti cartolarizzati, e di riconoscere invece la posizione eventualmente detenuta nella cartolarizzazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 e degli orientamenti EBA richiamati di seguito. Questi ultimi, in particolare, nel dettagliare i requisiti che gli Enti debbono rispettare, richiedono esplicitamente la presenza di un processo di *governance* per la valutazione delle operazioni soggette al SRT, di cui questa Policy costituisce parte integrante.

Il Framework di gestione del trasferimento significativo del rischio di credito e il relativo impianto di presidio e controllo dei rischi ad esso associato (*Credit Risk Framework*) saranno parte integrante del complessivo Sistema dei Controlli Interni. In esso pertanto viene disciplinato l'insieme di regole e metriche gestionali e di controllo pienamente integrate con i principali processi correlati quali: strategia e piano operativo, *Risk Appetite Framework*, ICAAP, etc.

Ambito di applicazione (art.436 CRR)

Gli obblighi di informativa contenuti nel presente documento in applicazione della Circolare della Banca d'Italia 285/2013 e successivi aggiornamenti, si applicano alla Banca individualmente.

Si precisa che la Banca non appartiene ad alcun gruppo bancario quindi ogni informazione riportata nel presente documento è da riferirsi unicamente alla Banca stessa.

Fondi Propri (art.437 CRR)

I Fondi Propri (che nella precedente normativa costituivano il “patrimonio di vigilanza”) rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria e costituiscono il principale parametro di riferimento per le valutazioni in merito alla solidità bancaria.

Dal 1° gennaio 2014 il Regolamento UE n.575/2013 (CRR) e la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) rappresentano il nuovo quadro normativo di riferimento per le banche che traspongono nell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea 3).

La normativa introdotta dalla CRR prevede che i Fondi Propri siano costituiti dalla somma dei seguenti livelli di capitale:

- Capitale di classe 1 (“Tier 1 Capital”) a sua volta distinto in:
 - o Capitale primario di Classe 1 (“Common Equity Tier 1” o “CET1”);
 - o Capitale aggiuntivo di Classe 1 (“Additional Tier 1” o “AT1”).
- Capitale di classe 2 (“Tier 2” o “T2”).

La verifica del rispetto dei requisiti di vigilanza e della conseguente adeguatezza del patrimonio, anche in relazione agli obiettivi fissati nel Piano Strategico, avviene trimestralmente attraverso il monitoraggio del rispetto dei coefficienti di vigilanza. Tale verifica viene effettuata anche nei casi di operazioni di carattere straordinario, quali acquisizioni di altre banche o rami di azienda ed operazioni di cartolarizzazione di crediti, attraverso una stima dell’impatto delle prospettate operazioni sui coefficienti di vigilanza e la programmazione delle eventuali azioni necessarie al loro rispetto.

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore, in sostituzione del principio contabile IAS39, lo standard IFRS9 che introduce rilevanti novità nella classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, nell’adozione del criterio di valutazione delle perdite attese, nonché nella definizione di nuove regole di rilevazione degli strumenti di copertura.

Con particolare riferimento agli impatti regolamentari del nuovo modello di impairment, in data 27 dicembre 2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE n.2017/2395 emesso in data 12 dicembre 2017 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio (“Regolamento”), che modifica il regolamento 575/2013 contenente l’aggiornamento della “CRR” ed introduce, tra le altre cose, disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri. Tale normativa fornisce sostanzialmente alle Banche due opzioni:

- di adottare un “approccio graduale” (cd.“phase-in”) di iscrizione dell’impatto derivante dall’applicazione dell’IFRS 9 in relazione al nuovo metodo ECL;
- di iscrivere l’impatto totale dell’IFRS 9 al 1° gennaio 2018.

Come meglio specificato nell’art. 473 bis della presente Informativa, la Banca, essendosi avvalsa della facoltà di adesione al regime di applicazione transitorio dell’IFRS9, al fine di mitigarne l’impatto sui Fondi propri e i requisiti patrimoniali, ha potuto dedurre/computare alcuni elementi dal Capitale primario di classe 1 solo per una quota percentuale, mentre la frazione residuale rispetto a quella applicabile è stata computata/dedotta dal Capitale aggiuntivo di classe 1 e dal Capitale di classe 2, ovvero considerata fra le attività ponderate per il rischio.

Il regime transitorio prevede, inoltre, la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale che non dovessero soddisfare tutti i requisiti prescritti dal CRR per essere ricompresi negli aggregati CET1, AT1 e T2.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all'Unione Europea classificate contabilmente all'interno del portafoglio di «attività finanziarie valutate al fair value rilevato a riserva di patrimonio netto» (FVOCI) vengono interamente inclusi nel Capitale di classe 1.

I Fondi Propri sono costituiti dai seguenti livelli (*tier*) di capitale:

- Capitale di classe 1 (*Tier 1 capital*), a sua volta composto da:
 - Capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 – CET1*);
 - Capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*);
- Capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*).

Fra gli elementi che compongono il CET1, ruolo preponderante hanno il capitale versato e le riserve di utili, a cui si aggiungono riserve da valutazione, interessi di minoranza computabili e utile di esercizio computabile. Tali poste, per essere considerate computabili, devono rispettare alcune caratteristiche previste dalla CRR per garantire l'assorbimento delle perdite.

E' prevista inoltre la detrazione dal CET1 di alcuni elementi quali:

- avviamento;
- attività immateriali;
- attività per imposte anticipate (c.d DTA) che si basano sulla redditività futura, per la sola parte eccedente il 10% del CET1;
- investimenti significativi e non significativi in strumenti di CET1 in altri soggetti del settore finanziario, che vengono detratti qualora il loro importo ecceda le franchigie previste dalla CRR;
- azioni proprie;
- perdita di periodo.

Il capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) è costituito dagli strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi

Il capitale di classe 2 è costituito sostanzialmente dagli strumenti di capitale e prestiti subordinati e relativi sovrapprezzi, simili nella sostanza ai prestiti subordinati dell'ex patrimonio supplementare, ma con divieto di incentivi al rimborso anticipato, di modifica del tasso di interesse a seguito di variazioni del merito creditizio dell'emittente e di rimborso anticipato o riacquisto prima di 5 anni dall'emissione, nonché con obbligo di ammortamento negli ultimi 5 anni di vita in funzione dei giorni residui.

La normativa di settore prevede la seguente articolazione dei **requisiti patrimoniali** sui fondi propri:

- il capitale primario di classe 1 deve risultare pari ad almeno il 4,5% degli attivi ponderati per il rischio;
- il capitale di classe 1 complessivo (CET1 + AT1) deve risultare pari ad almeno il 6% degli attivi ponderati per il rischio;
- il totale dei Fondi Propri deve essere pari ad almeno l'8% dell'attivo di rischio ponderato.

In aggiunta, le banche devono detenere anche un buffer di capitale eccedente i minimi regolamentari da utilizzare per coprire le perdite in situazioni di stress e ricostituire mediante l'accantonamento a riserve di utili non distribuiti.

Il buffer di conservazione del capitale, introdotto da Basilea 3, è pari al 2,5% dell'RWA ed è costituito da CET1, da detenere in aggiunta al requisito minimo del 4,5%, il mancato rispetto di tale soglia porterebbe ad una limitazione nella distribuzione dei dividendi e all'impossibilità di assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali. Detto buffer, per il 2018, è stato fissato all'1,875% da Banca d'Italia mentre sarà 2,5% dal 2019.

A conclusione dello SREP 2017, Banca d'Italia ha comunicato attraverso la "capital decision" di aprile 2018, i seguenti requisiti patrimoniali che la Banca Popolare del Frusinate dovrà detenere, in rapporto alla propria esposizione complessiva ai rischi, ai sensi della vigente regolamentazione:

Indicatore	Requisito regolamentare	Requisito aggiuntivo SREP	Total Srep Capital Requirement (TSCR)	Riserva di conservazione del capitale	Overall Capital Requirement (OCR)	Livello capitale aggiuntivo (Capital Guidance)	Requisito patrimoniale complessivo
CET1	4,50%	1,04%	5,54%	1,88%	7,41%	1,66%	9,07%
TIER 1	6,00%	1,39%	7,39%	1,88%	9,26%	1,66%	10,93%
TOTAL CAPITAL RATIO	8,00%	1,85%	9,85%	1,88%	11,73%	1,66%	13,39%

Al 31 dicembre 2018 i Fondi Propri esprimono un indice di copertura pari al 18,6% del totale delle attività ponderate nette rispetto al requisito minimo previsto per la nostra Banca pari al 13,39%.

Informativa quantitativa

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei termini e delle condizioni degli strumenti di Capitale primario di classe 1, di Capitale aggiuntivo di classe 1 e di Capitale di classe 2 al 31 dicembre 2018:

Fondi Propri	31/12/2018
A. Capitale primario di Classe 1 (CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	89.542.584
B. Filtri prudenziali del CET1	
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	89.542.584
D. Elementi da dedurre dal CET1	
E. Regime transitorio	
F. Totale capitale primario di classe 1 (CET1)	89.542.584
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	
H. Elementi da dedurre dal AT1	
I. Regime transitorio	
L. Totale capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0
M. Capitale di classe 2 (T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	0
N. Elementi da dedurre dal T2	
O. Regime transitorio	0
P. Totale capitale di classe 2 (T2)	0
Q. Fondi Propri	89.542.584

Il valore dei Fondi Propri indicato nella tabella non comprende il valore dell'Utile netto d'esercizio 2018 pari a 11,9 mln.

Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale (informativa ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione n. 1423/2013):

La tavola a seguire è strutturata sulla base degli schemi contenuti all'interno del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1423 del 20 dicembre 2013, che stabilisce le norme tecniche di attuazione in relazione all'informativa sulle caratteristiche dei Fondi Propri degli enti ai sensi del Regolamento CRR.

Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale	
1 Emittente	Banca Popolare del Frusinate
2 Identificativo Unico	IT0001040820 (*)
3 legislazione applicabile allo strumento	legislazione italiana
<i>Trattamento regolamentare</i>	
4 Disposizioni transitorie del CRR	Capitale Primario di classe 1
5 Disposizioni post transitorie del CRR	Capitale Primario di classe 1
6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)-consolidamento/di singolo ente e di (sub)-consolidamento	singolo ente
7 Tipo di strumento (i tipo devono essere specificati per ciascuna giurisdizione)	azioni cooperative emesse da banche popolari (ex art. 29 CRR)
8 Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione)	31.899.195
9 Importo nominale dello strumento	31.899.195
9a Prezzo di emissione	88,79
9b Prezzo di rimborso	167
10 Classificazione contabile	Patrimonio netto
11 Data di emissione originaria	1991
12 irredimibile o a scadenza	irredimibile
14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza	No
<i>Cedole/dividendi</i>	
17 Dividendi/cedole fissi o variabili	variabili
19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"	No
20a Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)	Pienamente discrezionale
20b Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)	Pienamente discrezionale
30 Meccanismi di svalutazione (write down)	No
35 Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior))	Additional Tier 1
36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie	No

(*) raggruppaggi ISIN IT0004459241, IT0004734205 e IT0004841349

Modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri ((informativa ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione n. 1423/2013)

Si riporta di seguito l'apposito modello transitorio previsto dall'art. 5 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione Europea.

Modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri		Importo alla data dell'informativa	Importi soggetti al trattamento pre-regolamento UE n. 575/2013 o importo residuo prescritto dal Regolamento UE n. 575/2013
Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve			
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	60.166.075	
	di cui: Azioni cooperative emesse da banche popolari	31.899.195	
	di cui: Sovrapprezzo di emissione su azioni cooperative emesse da banche popolari	28.266.880	
	di cui: Azioni proprie in portafoglio	0	
2	Utili non distribuiti	17.775.025	
3	Altre componenti di conto economico complessive accumulate (e altre riserve, includere gli utili e le perdite non realizzati ai sensi della disciplina contabile applicabile)	11.601.483	
3a	Fondi per rischi bancari generali		
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 3, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1		
	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018		
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)		
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili		
6	Capitale primario di classe 1 prima delle rettifiche regolamentari	89.542.584	
Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari			
26a	Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli articoli 467 e 468		
	di cui: filtro per perdite non realizzate su FCI		
	di cui: filtro per perdite non realizzate su titoli di capitale		
	di cui: filtro per utili non realizzati su titoli di debito emessi da soggetti diversi da Amministrazioni Centrali UE		
	di cui: filtro per utili non realizzati su titoli di debito emessi da Amministrazioni Centrali UE		
26b	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR		
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente (importo negativo)		
28	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)	0	
29	Capitale primario di classe 1 (CET1)	89.542.584	
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari			
41c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	0	
	di cui: filtro per perdite non realizzate su FCI	0	
	di cui: filtro per perdite non realizzate su titoli di debito emessi da soggetti diversi da Amministrazioni Centrali UE		
	di cui: filtro per perdite non realizzate su titoli di capitale	0	
	di cui: filtro per utili non realizzati (riserva IAS per rivalutazione immobili)		
42	Deduzioni ammissibili dal elementi di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)		
43	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	
44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	
45	Capitale di classe 1 (T1=CET1+AT1)	89.542.584	
Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari			
56c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamenti per-CRR	0	
57	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2)	0	
58	Capitale di classe 2 (T2)	0	
59	Capitale totale (TC=T1+T2)	89.542.584	
60	Totale delle attività ponderate per il rischio	532.292.249	
Coefficienti e riserve di capitale			
61	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	16,822%	
62	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	16,822%	
63	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	16,822%	
64	Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1, ai sensi dell'art. 92, paragrafo 1, lettera a), più requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva di capitale degli G-SII o O-SII), in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	7,625%	
65	di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale	1,875%	
66	di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica	0,00%	
67	di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico	0,00%	
67a	di cui: riserva di capitale per i Global Systemically Important Institutions (G-SII-enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli Other Systemically Important Institutions (O-SII- altri enti a rilevanza sistemica)	0,00%	
68	Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	9,82%	

Requisiti di capitale (art.438 CRR)

Secondo quanto stabilito dalla normativa di Banca d'Italia, le banche devono periodicamente valutare la propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, attraverso specifici processi.

La Banca popolare del Frusinate, al fine di fornire un'adeguata informativa sull'adeguatezza del patrimonio, primo presidio a fronte dei rischi assunti, valuta la propria situazione patrimoniale attuale e prospettica sulla base di quanto previsto dalla normativa di Basilea 3 (recepita dalle Direttive Europee CRR e CRD IV) e dalle discrezionalità stabilite dall'autorità di vigilanza nazionale.

La suddetta attività è condotta nell'ambito del processo ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), la cui responsabilità è rimessa interamente all'organo con funzione di supervisione strategica, che ne definisce in piena autonomia il disegno e l'organizzazione, secondo le rispettive competenze e prerogative.

La Banca coerentemente alla propria classe regolamentare di appartenenza definita nell'ambito della disciplina sul II Pilastro (Classe 3), misura il capitale interno mediante metodi semplificati che non implicano il ricorso a modelli sviluppati internamente. La quantificazione del capitale interno complessivo avviene secondo l'approccio "*building block*", che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi di Primo Pilastro il capitale interno a fronte degli altri rischi quantificabili. Il capitale interno prospettico a fronte di ogni singolo rischio viene calcolato attraverso le stime di crescita previste dal budget e sulla base dei parametri relativi allo scenario macroeconomico di riferimento. I livelli di assorbimenti patrimoniali attuali e prospettici, anche in condizioni di stress sono valutati in coerenza con i livelli degli indicatori di Risk Appetite deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

In conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza prudenziale, il processo ICAAP è formalizzato e regolamentato con una specifica normativa interna, volta a definire le metodologie di valutazione, le regole e i limiti operativi per la gestione dei rischi rilevanti, nonché le modalità di rappresentazione e comunicazione delle evidenze risultanti dall'attività di rendicontazione e monitoraggio periodico dell'esposizione ai rischi.

Il processo ICAAP si articola nelle sotto-attività di seguito puntualmente dettagliate:

- Individuazione dei rischi rilevanti e loro gestione: il processo di identificazione dei rischi cui la Banca potrebbe essere esposta è attivato dalle competenti strutture organizzative, prendendo in considerazione vari elementi:
 - Rilevazione degli aggregati patrimoniali;
 - Piano Strategico aziendale, nel quale i vertici aziendali illustrano le politiche e gli obiettivi di investimento, sia nel breve sia nel medio periodo;
 - Mutati contesti di mercato, nuove opportunità o significative variazioni dimensionali (assolute o relative) delle componenti di *business*, tali da influenzare il posizionamento nel mercato e le conseguenti valutazioni di rischio iniziali;
 - Introduzione di nuovi prodotti o servizi;
 - Situazione congiunturale.
- Misurazione/valutazione dei rischi rilevati e calcolo del relativo capitale interno: la Banca definisce le metodologie di misurazione, valutazione e gestione dei rischi.

Con riferimento ai rischi di Primo Pilastro, le metodologie di misurazione adottate sono quelle utilizzate ai fini di Vigilanza Prudenziale. Con riferimento ai rischi di Secondo Pilastro, difficilmente quantificabili, viene

effettuata un'analisi di tipo *judgemental* volta alla definizione di tecniche di valutazione e attenuazione del rischio considerato, di concerto con le altre funzioni della Banca.

- Autovalutazione del processo: in questa fase viene condotta l'analisi di auto-valutazione del processo ICAAP la quale evidenzia le eventuali carenze del processo stesso, le aree di miglioramento e le azioni correttive organizzative e patrimoniali che si ritiene necessario porre in essere;
- Rendicontazione all'Autorità di Vigilanza: la fase è relativa alla stesura del Rendiconto ICAAP, alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e all'invio dello stesso a Banca d'Italia.

Informativa quantitativa

Si riportano di seguito i requisiti patrimoniali ed i coefficienti patrimoniali della Banca Popolare del Frusinate:

Categoria di rischio	Capitale interno 31/12/2018	Capitale interno 31/12/2017
A. Attività di rischio		
Importi non ponderati	1.156.398	1.045.887
Importi ponderati	456.503	456.395
<i>Metodologia standardizzata</i>	36.528	36.518
<i>Metodologia basata sui rating interni</i>		
B. Requisiti patrimoniali di vigilanza		
Rischio di credito e di controparte	36.520	36.512
Rischio di aggiustamento della valutazione del credito	8	6
Rischio di regolamento	-	
Rischio di mercato	2.451	2.127
<i>Metodologia standard</i>	2.451	2.127
<i>Modelli interni</i>		
Rischio di concentrazione	3.345	3.030
Rischio operativo	3.612	3.423
<i>Metodo Base</i>	3.612	3.423
<i>Metodo standardizzato</i>		
<i>Metodo avanzato</i>		
Altri elementi di calcolo	316	589
Totale requisiti prudenziali	46.252	45.687
C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza		
Attività di rischio ponderate	532.292	525.850
Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 Capital Ratio)	18,6%	17,6%
Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier1 Ratio)	18,6%	17,6%
Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total Capital Ratio)	18,6%	17,6%

La tabella registra gli assorbimenti dei Fondi propri relativi all'esercizio 2018 in relazione alle attività di rischio. Il rischio di credito registra importi ponderati pari a 36.4 mln. I Fondi Propri esprimono un indice di copertura pari al 18.6% del totale delle attività ponderate nette rispetto al requisito minimo per la nostra Banca del 13,4%.

Resta ancora valida, per il nostro Istituto, la "Decisione sul capitale" recapitata dall'Autorità di Vigilanza a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) in data 26 aprile 2018 che la Banca è tenuta

a rispettare nel continuo. I coefficienti di capitale comprensivi dell'1,875% a titolo di riserva di conservazione del capitale (CCB) sono i seguenti:

- CET1 ratio: 7,411%, composto da una misura vincolante del 5,536% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;
- Tier1 ratio: 9,263%, composto da una misura vincolante del 7,388% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;
- Total Capital Ratio: 11,725%, composto da una misura vincolante del 9,850% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.

L'Autorità di Vigilanza ha deciso di integrare il requisito patrimoniale richiesto, prevedendo oltre al requisito minimo di patrimonio avente valore vincolante, una parte ("*capital guidance*") che rappresenta una vera e propria aspettativa della Vigilanza e che si aggiunge ai minimi regolamentari (Pillar 1), ai requisiti aggiuntivi di secondo pilastro (Pillar 2) e ai buffer di conservazione del capitale.

Al fine di assicurare che le misure vincolanti siano rispettate anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario, la Banca d'Italia ha individuato i seguenti livelli di capitale:

- Coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 9,073%, composto da un "*Overall Capital Requirement ratio (OCR)*" CET1 ratio pari a 7,411% e da una *capital guidance*, a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di stress, pari a 1,662%;
- Coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 10,924%, composto da un OCR T1 ratio pari a 9,263% e da una *capital guidance* pari a 0,775%;
- Coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari al 13,387%, composto da un OCR TC ratio pari al 11,725% e da una *capital guidance* pari a 0,775%.

Il nostro Istituto si è adeguato alla Direttiva BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*) n. 2014/59/UE, recepita nell'ordinamento italiano con i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, Direttiva che ha introdotto in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. I suddetti Decreti Legislativi prevedono che la Banca d'Italia (Autorità di risoluzione nazionale), in situazioni caratterizzate da uno stato di dissesto, potrebbe applicare il cosiddetto *Bail-in*, ossia svalutare azioni e crediti vantati dai clienti e/o convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o definire una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il principio alla base è che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi debba sostenere prima degli altri le eventuali perdite. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. L'ordine di priorità stabilito per il *Bail-in* è il seguente: **i)** gli azionisti; **ii)** i detentori di altri titoli di capitale, **iii)** gli altri creditori subordinati; **iv)** i creditori chirografari; **v)** le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente € 100.000; **vi)** fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al *Bail-in* al posto dei depositanti protetti.

Le misure si possono applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori. In Italia il *Bail-in* è applicato a partire dal 1° gennaio 2016. Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione della normativa, tra gli altri:

- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (FITD), cioè quelli di importo fino a € 100.000, come ad esempio i conti correnti, i depositi a risparmio ed i certificati di deposito;

- le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria come, ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un apposito dossier;
- le passività garantite, inclusi i *covered bonds* e altri strumenti garantiti.

Al fine di rendere lo strumento del *Bail-in* efficace e credibile, l'art. 45 della BRRD richiede alle banche di detenere abbastanza passività che siano eleggibili ai fini dell'applicazione degli strumenti della risoluzione, ciò si traduce nell'introduzione di un nuovo requisito regolamentare denominato MREL (requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in caso di risoluzione bancaria) che le banche dovranno rispettare, in ogni momento.

Il requisito è composto dalle seguenti componenti:

- l'importo necessario per assicurare l'assorbimento delle perdite (*Loss absorption*);
- l'importo necessario a rispettare le condizioni di autorizzazione a svolgere le attività e per conservare la fiducia del mercato (ricapitalizzazione);
- l'eventuale riduzione derivante dal contributo del sistema di garanzia dei depositi;
- l'eventuale importo aggiuntivo derivante dall'esito della valutazione SREP condotta dall'autorità competente.

Il MREL è entrato in vigore nel gennaio 2016, ma considerato l'enorme impatto di questo requisito sulle strutture ed i costi di finanziamento delle banche, l'EBA ha proposto un periodo di *phase-in* di 48 mesi (fino al 2020), per attutire l'impatto e conformarsi con la proposta del FSB (*Financial Stability Board*).

Rischio di controparte (art.439 CRR)

Si tratta del rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della stessa (cfr. Circolare Banca d'Italia 263/2006, Titolo II Cap. 3, Sez. I).

Gli strumenti in oggetto sono specificamente individuati dalla normativa, che li suddivide in tre tipologie:

- 1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
- 2) operazioni SFT (*Securities Financing Transaction*): operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini);
- 3) operazioni con regolamento a lungo termine.

La politica di gestione del rischio di controparte è volta a minimizzare tale rischio attraverso una opportuna diversificazione delle controparti stesse.

In considerazione degli obiettivi strategici e dell'operatività che contraddistingue la Banca, la strategia generale di gestione dei rischi in oggetto è caratterizzata da una moderata propensione al rischio, che trova espressione:

- nella misurazione attuale e prospettica dell'esposizione verso le controparti;
- nella diversificazione delle controparti, minimizzando la concentrazione delle esposizioni su singole controparti.

Nello specifico la Banca Popolare del Frusinate effettua unicamente operazioni SFT ovvero pronti contro termine passivi su titoli, con utilizzo di strumenti finanziari sottostanti rappresentati esclusivamente da titoli di stato.

Informativa quantitativa

OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE - Pronti contro termine passivi

Rischio di controparte metodologia standard	Valore ponderato dell'esposizione	Valore dell'esposizione	Valore corretto dell'esposizione	Equivalente creditizio di garanzie e impegni	Totale complessivo
052 Intermediari vigilati	791.921	96.079.313	3.959.607	3.959.607	104.790.449

Riserve di capitale anticiclica (art. 440 CRR)

L'art. 136 della direttiva UE/2013/36 (*Capital Requirements Directive*, CRD IV) stabilisce l'obbligo per le autorità nazionali designate di attivare un quadro operativo per la definizione del coefficiente della riserva di capitale anticiclica a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il coefficiente è soggetto a revisione con cadenza trimestrale. Il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72 ha individuato nella Banca d'Italia l'autorità designata ad adottare le misure macroprudenziali nel settore bancario, inclusa la determinazione della Riserva di Capitale Anticiclica.

Il Regolamento Delegato (UE) 2015/1555 della Commissione del 28 maggio 2015, integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 della CRR che prevede che l'ente pubblichi le seguenti informazioni in relazione alla sua conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE (CRD IV):

- a) la distribuzione geografica delle proprie esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della relativa riserva di capitale anticiclica;
- b) l'importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente.

Sulla base dell'analisi degli indicatori di riferimento, la Banca d'Italia ha deciso di mantenere il coefficiente anticiclico (relativo alle esposizioni verso controparti italiane) anche per i primi tre mesi del 2019 allo zero per cento.

Rettifiche per il rischio di credito (art.442 CRR)

Crediti deteriorati

I crediti deteriorati sono esposizioni verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali.

In base alla normativa di Vigilanza, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

- sofferenze: i crediti verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili;
- inadempienze probabili (*unlikely to pay*): i crediti verso soggetti in situazioni di obiettiva temporanea difficoltà;
- esposizioni scadute: i crediti verso soggetti che, alla data di chiusura del periodo, presentano crediti scaduti o sconfinanti da oltre 90 giorni;
- esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance): i crediti modificati nelle originarie condizioni contrattuali e/o rifinanziamenti parziali o totali del debito a fronte di difficoltà finanziarie del cliente tali da non consentirgli di far fronte ai propri originari impegni contrattuali.

I crediti non compresi nelle suddette classificazioni vengono considerati *in bonis*.

In particolare, il criterio per la classificazione dei crediti nelle specifiche categorie è la seguente:

Sofferenze: Sono ricondotte al comparto delle sofferenze il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca.

Inadempienze probabili: La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della Banca circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Tra le inadempienze probabili vanno anche inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non Performing exposures with forbearance measures*”.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: Sono riferite ad esposizioni per cassa, diverse dalle inadempienze probabili e dalle sofferenze che risultano scadute o sconfinanti in modo continuativo da oltre 90 giorni (per le esposizioni a rimborso rateale viene presa in considerazione la rata non pagata che presenta il ritardo più elevato). Ai fini della soglia di rilevanza, l'esposizione scaduta e/o sconfinante da più di 90 giorni viene rilevata in automatico dalla procedura quando il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%:

- media delle quote scadute e/o sconfinanti sull'intera esposizione rilevata su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente;
- quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione.

La classificazione fra le esposizioni deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili, scadute e forborne) viene effettuata dalle funzioni centrali deputate al controllo dei crediti.

Rettifiche di valore

Preliminarmente alla quantificazione delle valutazioni dei crediti in portafoglio, è necessario identificare le posizioni di credito che necessitano di essere assoggettate ad una valutazione analitica per la verifica della sussistenza o meno di perdite durevoli.

I Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS richiedono l'assoggettamento di tutti i crediti iscritti a Bilancio a valutazioni di effettivo deterioramento (*impairment*), da determinare sia a livello analitico (ovvero, per ogni singolo rapporto) sia in misura collettiva (per gruppi omogenei di crediti).

A ciascuna data di predisposizione del bilancio, viene effettuata una ricognizione delle attività finanziarie classificate tra i crediti volta ad individuare quelle che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di un possibile deterioramento qualitativo (*impairment*).

Tali evidenze sono la conseguenza della manifestazione, in particolare, dei seguenti eventi:

- significative difficoltà finanziarie dell'emittente o del debitore;
- stati di default dell'emittente o del debitore o inadempimenti nel pagamento di interessi o capitale;
- concessione al debitore o all'emittente, in relazione a ragioni economiche o legali connesse alle difficoltà finanziarie di quest'ultimo, di facilitazioni che altrimenti la Banca non avrebbe preso in considerazione;
- probabilità di fallimento del debitore o dell'emittente o di assoggettamento ad altre procedure concorsuali;
- scomparsa di un mercato attivo per quella determinata attività finanziaria a causa delle difficoltà finanziarie del debitore o dell'emittente;
- deterioramento qualitativo di un gruppo omogeneo di crediti dovuto ad esempio:
 - alle difficoltà di pagamento dei debitori all'interno del gruppo;
 - alle condizioni economiche nazionali o locali che incidono negativamente sul gruppo.

L'Organo di Vigilanza bancario, con recenti provvedimenti normativi adottati, in particolare la Disciplina di Vigilanza Prudenziale di cui alla circolare n. 263/06 nonché le specifiche indicazioni (Circ. 272, 7° aggiornamento che ha recepito la nuova definizione delle attività deteriorate previste dall'Autorità Bancaria Europea), ha richiamato l'esigenza di formalizzare appositi criteri e metodologie omogenee, quanto più possibile oggettive, da osservare nell'ambito del processo di valutazione delle attività creditizie deteriorate.

Nel perseguimento di tale esigenza, la Banca Popolare del Frusinate si è dotata di una normativa di carattere generale che disciplina il settore della valutazione, erogazione e gestione dei crediti, denominato "Politiche valutazione crediti". Il Regolamento prevede, tra l'altro, in modo dettagliato tutte le fasi per la definizione degli status per ciascuna tipologia di posizione di credito, indicando le regole di classificazione, la gestione delle pratiche, il periodo di permanenza negli status classificatori, il reporting, la richiesta di piani di rientro e garanzie, le svalutazioni analitiche e il passaggio di status. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre stabilito delle linee guida per la valutazione delle esposizioni deteriorate e non deteriorate.

Con il presente documento, specificatamente deliberato ed approvato dal Consiglio, si disciplinano i criteri per la determinazione del valore di recupero dei crediti.

In conformità ai dettati normativi di Vigilanza, di norma, tale attività di determinazione tiene conto dei seguenti fattori:

- Tipologia di procedura esecutiva attivata ed esito delle fasi già esperite;
- Valore di pronto realizzo delle garanzie;
- Criteri per la stima del periodo di recupero e dei tassi di attualizzazione dei flussi attesi.

Tutti i crediti sono sottoposti ad un'analisi finalizzata all'individuazione di obiettive evidenze di una possibile perdita di valore sorta a seguito di eventi intervenuti dopo la loro iscrizione iniziale. I crediti che presentano tali evidenze sono classificati secondo le nuove regole di Banca d'Italia come sofferenza, esposizioni scadute e/o sconfinanti, o inadempienze probabili.

I crediti a **sofferenza** sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascuna posizione è pari alla differenza tra il valore di bilancio della stessa al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo al momento del passaggio a sofferenza. Ai fini della determinazione del valore attuale dei flussi, gli elementi fondamentali sono rappresentati dall'individuazione degli incassi stimati (flussi finanziari attesi), delle relative scadenze e del tasso di attualizzazione da applicare. Per gli incassi stimati e le relative scadenze dei piani di rientro si fa riferimento alle analitiche ipotesi formulate dalle funzioni preposte alla valutazione dei crediti e, in mancanza di queste, a valori stimati desunti da serie storiche interne e/o studi di settore. In ordine al tasso di attualizzazione degli incassi stimati nei piani di rientro, Banca Popolare del Frusinate utilizza il tasso di interesse originario ossia il tasso in essere al momento del passaggio della posizione a sofferenza. Ogni cambiamento successivo nell'importo o nelle scadenze dei flussi di cassa attesi, che produca una variazione negativa rispetto alle stime iniziali, determina la rilevazione a conto economico di una rettifica di valore su crediti. Qualora la qualità del credito deteriorato risulti migliorata ed esista una ragionevole certezza del recupero tempestivo del capitale e degli interessi, concordemente ai termini contrattuali originari del credito, viene appostata a conto economico una ripresa di valore, nel limite massimo del costo ammortizzato che si sarebbe avuto in assenza di precedenti Svalutazioni.

Le **inadempienze probabili** di importo superiore a 80 mila euro sono valutate analiticamente; mentre quelle di importo inferiore a 80 mila euro sono sottoposte a valutazione collettiva di perdita di valore.

Le esposizioni **scadute deteriorate** (*Past Due*), così come definite dalle disposizioni di Banca d'Italia, sono sottoposte a valutazione collettiva di perdita di valore.

La determinazione delle perdite di valore relative alle esposizioni **in bonis** avviene su base collettiva. L'entrata in vigore del principio contabile IFRS 9 ha determinato la revisione della modalità di determinazione delle rettifiche di valore su crediti, passando da un concetto di perdita subita (*Incurring Credit Loss*) ad uno di perdita attesa (*Expected Credit Loss, ECL*).

L'IFRS 9 prescrive, con riferimento alle attività finanziarie che non siano *impaired* al momento dell'acquisto (ovvero all'origine), che la rilevazione di rettifiche su crediti attese sia determinata in base a uno dei seguenti metodi:

- attività classificate a *Stage 1*: commisurandola all'importo della perdita su crediti attesa nei successivi 12 mesi (perdita attesa che risulti da eventi di default sull'attività finanziaria che siano ritenuti possibili entro 12 mesi dalla data del periodo di riferimento). Tale metodo deve essere applicato quando, alla data di

bilancio, il rischio di credito non sia incrementato significativamente rispetto alla rilevazione iniziale oppure sia ritenuto basso (*Low Credit Risk Exemption*);

- attività classificate a *Stage 2*: commisurandola all'importo della perdita su crediti attesa su tutta la vita dello strumento (perdita attesa che risulti da eventi di default sull'attività finanziaria che siano ritenuti possibili lungo l'intera vita dell'attività finanziaria). Tale metodo deve essere applicato in caso sia riscontrato, con riferimento alla singola esposizione, un incremento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale.

Le categorie *Stage 1* e *2* sono specifiche classi definite dall'IFRS9, distinte da differente rischiosità e specifiche modalità di calcolo delle rettifiche di valore. In particolare:

In particolare:

1. *Stage 1*: esposizioni con buona qualità del credito o con basso rischio (*investment grade*);
2. *Stage 2*: esposizioni il cui merito creditizio è interessato da un significativo deterioramento, ma per cui le perdite non sono ancora osservabili.

I crediti deteriorati (Sofferenze, Inadempienze probabili e Scaduti deteriorati *Past Due* e 3 sono ricompresi nella classe *Stage 3*.

Si specifica che il modello di *Staging allocation* della Banca, basato su una logica per singolo rapporto, ai fini della misurazione dell'incremento significativo del rischio di credito dalla data di prima iscrizione dello strumento finanziario a quella di valutazione, prevede l'utilizzo di criteri sia qualitativi che quantitativi.

Più in dettaglio, il passaggio di uno strumento finanziario da *stage 1* a *stage 2* è determinato, a titolo esemplificativo, dal verificarsi di una delle seguenti variabili:

- sconfini di controparte;
- concessione di una misura di *forbearance*;
- deterioramento del *rating*;
- presenza di eventi pregiudizievoli su cliente e garanti.

Le svalutazioni, di tipo analitico e collettivo, sono effettuate con una "rettifica di valore" in diminuzione del valore iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale sulla base dei criteri sopra esposti e sono ripristinate mediante "riprese di valore" imputate alla voce di conto economico riferita alle rettifiche di valore nette su crediti quando vengano meno i motivi che le hanno originate ovvero si verifichino recuperi superiori alle svalutazioni originariamente iscritte.

In considerazione della metodologia utilizzata per la determinazione del presumibile valore di realizzo delle esposizioni deteriorate, il semplice decorso del tempo, con il conseguente avvicinamento alle scadenze previste per il recupero, implica una automatica riduzione degli oneri finanziari impliciti precedentemente imputati in riduzione dei crediti.

Informativa quantitativa

Le tabelle riportate nella seguente sezione sono state tratte dal Bilancio al 31 dicembre 2018, parte E della Nota Integrativa. Si ritiene che i valori di fine periodo siano rappresentativi delle esposizioni al rischio della Banca durante il periodo di riferimento.

Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

Portafogli/qualità	Sofferenze	Inadempienze probabili	Esposizioni scadute deteriorate	Esposizioni scadute non deteriorate	Altre esposizioni non deteriorate	Totale
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	8.169	20.363	4.026	25.507	696.143	754.208
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva				5.926	122.435	128.361
3. Attività finanziarie designate al fair value						
4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	31			713	10.964	11.708
5. Attività finanziarie in corso di dismissione						
Totali al 31 dicembre 2018	8.200	20.363	4.026	32.146	829.542	894.277
Totali al 31 dicembre 2017 riesposto	25.325	32.169	3.601	22.034	695.640	778.769

Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)

Portafogli/qualità	Deteriorate				Non deteriorate			Totale (esposizione netta)
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	write-off parziali complessivi (*)	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	59.957	27.399	32.558	1.313	729.843	8.193	721.650	754.208
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva					128.754	394	128.360	128.360
3. Attività finanziarie designate al fair value					X	X		-
4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	765	733	31		X	X	11.677	11.708
5. Attività finanziarie in corso di dismissione								-
Totali al 31 dicembre 2018	60.722	28.132	32.589		858.598	8.587	861.688	894.277
Totali al 31 dicembre 2017 riesposto	104.334	43.239	61.065	-	723.550	5.876	717.674	778.769

*Valore da esporre a fini informativi

Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela (valore di bilancio)

Esposizioni/Aree Geografiche	Italia		Altri Paesi Europei		America		Asia		Resto del mondo	
	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive
A. Esposizioni creditizie per cassa										
A.1 Sofferenze	8.169	16.260								
A.2 Inadempienze probabili	20.363	10.046								
A.3 Esposizioni scadute deteriorate	4.025	1.094	1	-	-					
A.4 Altre esposizioni non deteriorate	754.585	7.936	1.632	6	1.252	7	225	1	450	1
Totale A	787.142	35.335	1.633	6	1.252	7	225	1	450	1
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio										
B.1 Esposizioni deteriorate	1.985	57								
B.2 Esposizioni non deteriorate	179.637	237								
Totale B	181.622	294								
Totale (A+B) 31 Dicembre 2018	968.764	35.629	1.633	6	1.252	7	225	1	450	1
Totale (A+B) 31 Dicembre 2017	701.646	48.914	8.186		1.622				281	

Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso banche (valore di bilancio)

Esposizioni/Aree Geografiche	Italia		Altri Paesi Europei		America		Asia		Resto del mondo	
	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive
A. Esposizioni creditizie per cassa										
A.1 Sofferenze	31	733								
A.2 Inadempienze probabili										
A.3 Esposizioni scadute deteriorate										
A.4 Altre esposizioni non deteriorate	101.584	619	2.399	16	464					
Totale A	101.615	1.352	2.399	16	464					
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio										
B.1 Esposizioni deteriorate										
B.2 Esposizioni non deteriorate	1.125	4								
Totale B	1.125	4								
Totale (A+B) 31 Dicembre 2018	102.740	1.356	2.399	16	464					
Totale (A+B) 31 Dicembre 2017	108.348	702	2.918		212					

Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela (valore di bilancio)

Esposizioni/Controparti	Amministrazioni pubbliche		Società finanziarie		Società finanziarie (di cui: imprese di assicurazione)		Società non finanziarie		Famiglie	
	Espos. Netta	Rettifiche di valore complessive	Espos. Netta	Rettifiche di valore complessive	Espos. Netta	Rettifiche di valore complessive	Espos. netta	Rettifiche di valore complessive	Espos. Netta	Rettifiche di valore complessive
A. Esposizioni creditizie per cassa										
A.1 Sofferenze di cui: esposizioni oggetto di concessioni				18			6.250	13.922	1.919	2.320
A.2 Inadempienze probabili di cui: esposizioni oggetto di concessioni							529	703	230	434
A.3 Esposizioni scadute deteriorate di cui: esposizioni oggetto di concessioni			24	6			16.934	8.332	3.430	1.714
A.4 Esposizioni non deteriorate di cui: esposizioni oggetto di concessioni	184.607	533	70.024	245	48.766	197	8.746	4.775	1.886	951
	119	-					1.658	444	2.344	645
							120	33	142	40
Totale A	284.607	533	70.048	268	48.766	197	310.626	29.088	125.422	5.462
B. Esposizioni creditizie "fuori bilancio"										
B.1 Esposizioni deteriorate							1.934	53	50	4
B.2 Esposizioni non deteriorate	35.949		2.289	3			132.690	226	8.709	8
Totale B	35.949		2.289	3			134.625	279	8.759	12
Totale (A+B) 31 Dicembre 2018	320.557	533	72.336	271	48.766	197	445.251	29.366	134.180	5.474
Totale (A+B) 31 Dicembre 2017	206.834	28	53.018	99	52.068		342.751	41.642	100.543	7.145

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie. EURO

Tipologia/Durata residua	a vista	fino a 3 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 1 anno fino a 5 anni	da oltre 5 anni fino a 10 anni	oltre 10 anni	Durata ind.
1. Attività per cassa	220.856	346.770	164.973	16.639	85.782	35.762	15.718	
1.1 Titoli di debito	530	70.783	163.127	13.427	69.759	22.920	9.566	
- con opzione di rimborso	530	4.163	18.056	7.018	12.742	5.449	21	
- altri		66.620	145.071	6.409	57.017	17.471	9.845	
1.2 Finanziamenti a banche	49.811	3.361						
1.3 Finanziamenti a clientela	170.514	272.627	1.846	3.212	16.023	12.842	5.853	
- c/c	54.420	71	11	31	342	201		
- altri finanziamenti	116.094	272.556	1.836	3.181	15.680	12.641	5.853	
- con opzione di rimborso anticipato	6.867	267.976	1.233	2.255	12.525	9.207	5.819	
- altri	109.227	4.580	603	926	3.156	3.434	34	
2. Passività per cassa	445.969	100.889	11.384	23.174	232.656	30.118	30	
2.1 Debiti verso clientela	444.895	5.701	6.892	20.451	116.985	25.010	30	
- c/c	418.079	5.701	6.628	20.287	116.139	25.010	30	
- altri debiti	26.816		264	164	847			
- con opzione di rimborso anticipato								
- altri	26.816		264	164	847			
2.2 Debiti verso banche	681	94.217			109.933			
- c/c	681							
- altri debiti		94.217			109.933			
2.3 Titoli di debito	393	971	4.491	2.722	5.737	5.108		
- con opzione di rimborso		971	270	616	1.919			
- altri	393		4.221	2.106	3.819	5.108		
2.4 Altre passività								
- con opzione di rimborso								
- altri								
3. Derivati finanziari		37.758	1.636	339	2.788	14.051	21.896	
3.1 Con titolo sottostante								
- Opzioni								
- posizioni lunghe								
- posizioni corte								
- Altri derivati								
- posizioni lunghe								
- posizioni corte								
3.2 Senza titolo sottostante		37.758	1.636	339	2.788	14.051	21.896	
- Opzioni		37.758	1.636	339	2.788	14.051	21.896	
- posizioni lunghe		92	145	261	2.788	14.051	21.896	
- posizioni corte		37.665	1.490	78				
- Altri derivati								
- posizioni lunghe								
- posizioni corte								
4. Altre operazioni fuori bilancio								
- posizioni lunghe								
- posizioni corte								

Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie - Altre Valute

Voci/Scaglioni temporali	a vista	fino a 3 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 1 anno fino a 5 anni	da oltre 5 anni fino a 10 anni	oltre 10 anni	Durata ind.
1. Attività per cassa	776	659	177	165	3.894	1.554	552	
1.1 Titoli di debito	219	659	177	165	3.894	1.554	552	
- con opzione di rimborso	219	659	177	165	3.036	1.554	552	
- altri					858			
1.2 Finanziamenti a banche	557							
1.3 Finanziamenti a clientela								
- c/c								
- altri finanziamenti								
- con opzione di rimborso anticipato								
- altri								
2. Passività per cassa	389							
2.1 Debiti verso clientela	389							
- c/c	389							
- altri debiti								
- con opzione di rimborso anticipato								
- altri								
2.2 Debiti verso banche								
- c/c								
- altri debiti								
2.3 Titoli di debito								
- con opzione di rimborso								
- altri								
2.4 Altre passività								
- con opzione di rimborso								
- altri								
3. Derivati finanziari								
3.1 Con titolo sottostante								
- Opzioni								
- posizioni lunghe								
- posizioni corte								
- Altri derivati								
- posizioni lunghe								
- posizioni corte								
3.2 Senza titolo sottostante								
- Opzioni								
- posizioni lunghe								
- posizioni corte								
- Altri derivati								
- posizioni lunghe								
- posizioni corte								
4. Altre operazioni fuori bilancio								
- posizioni lunghe								
- posizioni corte								

Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

Causali/categorie	Sofferenze	Inadempienze probabili	Esposizioni scadute
A. Esposizione lorda iniziale	53.520	45.542	4.531
-di cui: esposizioni cedute non cancellate			
B. Variazioni in aumento	45.514	11.082	5.603
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate	3.184	4.863	3.800
B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o originate			
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate	11.651	316	
B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni			
B.5 altre variazioni in aumento	30.679	5.903	1.803
C. Variazioni in diminuzione	74.606	26.215	5.014
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate		4.501	393
C.2 write off	1.290	2	21
C.3 incassi	35.216	10.868	3.477
C.4 realizzi per cessioni	14.105		
C.5 perdite da cessione	23.968		
C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate		10.844	1.123
C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni			
C.8 altre variazioni in diminuzione	27		
D. Esposizione lorda finale	24.428	30.409	5.120
-di cui: esposizioni cedute non cancellate			

La descrizione delle modalità di determinazione delle rettifiche di valore è specificata nell'Informativa qualitativa di cui alla presente Sezione.

Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/categorie	Sofferenze		Inadempienze probabili		Esposizioni scadute	
	Totale	di cui: esposizioni oggetto di concessioni	Totale	di cui: esposizioni oggetto di concessioni	Totale	di cui: esposizioni oggetto di concessioni
A. Rettifiche complessive iniziali	28.234	1.730	13.373	5.586	930	42
-di cui: esposizioni cedute non cancellate						
B. Variazioni in aumento	34.167	2.977	6.478	3.823	851	73
B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie impaired acquisite o originate						
B.2 altre rettifiche di valore	3.032	413	3.168	2.444	834	73
B.3 perdite da cessione	2.541	335	2		17	
B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate	6.526	1.737	87	12		
B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni						
B.6 altre variazioni in aumento	22.068	491	3.221	1.366		
C. Variazioni in diminuzione	46.141	3.569	9.805	3.679	687	42
C.1 riprese di valore da valutazione	3.499	1.265	2.706	1.569	91	9
C.2 riprese di valore da incasso	17.381	836	749	390	296	
C.3 utili da cessione						
C.4 write off	947	1.359	2		21	
C.5 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate		3	6.348	1.717	265	29
C.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni						
C.7 altre variazioni in diminuzione	24.314	106			14	4
D. Rettifiche complessive finali	16.259	1.138	10.046	5.726	1.094	73
-di cui: esposizioni cedute non cancellate						

Attività vincolate e non vincolate (art.443 CRR)

Per attività vincolata si intende qualsiasi attività che sia stata vincolata, o che sia soggetta a qualsiasi forma di accordo, per garantire qualunque transazione dalla quale non possa essere liberamente ritirata.

Ai sensi dell'art. 100 del CRR vengono individuate tra le "encumbrance" i contratti con patto di riacquisto, le operazioni di concessione di titoli in prestito e, in senso più ampio, tutte le forme di gravame sulle attività dell'intermediario.

Tra le attività vincolate della Banca si rilevano titoli di debito in garanzia per operazioni di rifinanziamento presso la BCE e titoli di debito utilizzati come *collateral* in operazioni pronti contro termine passivi nonché titoli di debito posti a garanzia per l'emissione di assegni circolari e per il regolamento delle operazioni di compravendita disposte dai clienti su Invest Banca.

Informativa quantitativa

Le informazioni quantitative di seguito riportate ai sensi del regolamento UE n. 79/2015 sono riferibili ai dati puntuali al 31 dicembre 2018, utilizzabili, in alternativa ai dati medi, per la prima pubblicazione delle informazioni in tema di attività vincolate.

Attività dell'ente segnalante	Valore contabile delle attività vincolate			Valore equo delle attività vincolate		Valore contabile delle attività non vincolate			Valore equo delle attività non vincolate	
	010	di cui: emesse da altri soggetti del gruppo	di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali	040	di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali	060	di cui: emesse da altri soggetti del gruppo	di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali	090'	di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali
		020	030		050		070	080		100
010 Attività dell'ente segnalante	260.713.815	0	239.827.284			688.615.535	0	59.653.514		
020 Finanziamenti a vista	0	0	0			51.623.776	0	-		
030 Strumenti di capitale	0	0	0	0	0	11.517.501	0	-	11.517.501	0
040 Titoli di debito	252.345.150	0	239.827.284	247.205.948	235.182.466	103.493.480	0	59.653.514	102.702.260	59.168.065
050 di cui: obbligazioni garantite	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
060 di cui: titoli garantiti da attività	12517866	0	0	12023482	0	36.114	0	-	36.114	0
070 di cui: emessi da amministrazioni pubbliche	213.018.933		213.018.933	208.635.695	208.635.695	60.971.556		59.101.456	60.468.141	58.616.008
080 di cui: emessi da società finanziarie	39.076.830	0	26.558.965	38.310.540	26.287.059	32.187.343	0	552.057	32.078.275	552.057
090 di cui: emessi da società non finanziarie	249386	0	249386	259713	259713	10.334.582	0	-	10.155.844	0
100 Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista	8.368.665	0	0			477.908.937	0	-		
110 di cui: crediti ipotecari	4760946	0	0			193.826.020	0	-		
120 Altre attività	0	0	0			44.071.841	0	-		

Garanzie ricevute	Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati	Non vincolati						
		di cui:			di cui:			Importo nominale delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili
		emesse da altri soggetti del gruppo	ammissibili ad operazioni con banche centrali	emesse da altri soggetti del gruppo	ammissibili ad operazioni con banche centrali	Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili		
010	020	030	040	050	060	070		
130	Garanzie ricevute dall'ente segnalante	-	-	-	-	-	-	474.075.629
140	Finanziamenti a vista	-	-	-	-	-	-	-
150	Strumenti di capitale	-	-	-	-	-	-	2.673.870
160	Titoli di debito	-	-	-	-	-	-	1.812.000
170	di cui: obbligazioni garantite	-	-	-	-	-	-	-
180	di cui: titoli garantiti da attività	-	-	-	-	-	-	-
190	di cui: emessi da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	350.000
200	di cui: emessi da società finanziarie	-	-	-	-	-	-	1.462.000
210	di cui: emessi da società non finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
220	Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista	-	-	-	-	-	-	-
230	Altre garanzie ricevute	-	-	-	-	-	-	469.589.759
240	Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività	-	-	-	-	-	-	4.388.260
250	TOTALE DI ATTIVITA', GARANZIE RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE							

Fonti di gravame	Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito	Attività, garanzie ricevute e titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati				
		di cui: di altri soggetti del gruppo		di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati		
		di cui: garanzie ricevute riutilizzate	di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati	di cui: garanzie ricevute riutilizzate	di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati	
010	020	030	040	050		
010	Valore contabile delle passività finanziarie selezionate	94.217.074	-	96.079.313		
020	Derivati	-	-	-	-	-
030	di cui: fuori borsa (over-the-counter)	-	-	-	-	-
040	Depositi	94.217.074	-	96.079.313		
050	contratti di vendita con patto di riacquisto	94.217.074	-	96.079.313	-	-
060	di cui: con banche centrali	-	-	-		
070	depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto	-	-	-	-	-
080	di cui: presso banche centrali	-	-	-		
090	Titoli di debito di propria emissione	-	-	-		
100	di cui: obbligazioni garantite di propria emissione	-	-	-		
110	di cui: titoli garantiti da attività di propria emissione	-	-	-		
120	Altre fonti di gravame	-	-	164.634.501		
130	Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti	-	-	-		
140	Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute	-	-	-		
150	Valore equo dei titoli presi a prestito senza copertura di garanzia in contante	-	-	-		
160	Altro	-	-	164.634.501		
170	TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME	94.217.074	-	260.713.814		

Uso delle ECAI (art.444 CRR)

Ai sensi della vigente disciplina di vigilanza prudenziale, l'applicazione del metodo di base per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (c.d. metodo standardizzato) comporta:

- la suddivisione delle esposizioni in diverse classi ("portafogli"), a seconda della natura della controparte, ovvero delle caratteristiche tecniche del rapporto, o delle modalità di svolgimento di quest'ultimo;
- l'applicazione a ciascun portafoglio di coefficienti di ponderazione diversificati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio rilasciate da un soggetto terzo riconosciuto dalla Banca d'Italia (ECAI - agenzie esterne di valutazione del merito di credito).

Attualmente, la Banca calcola il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito in base al metodo standardizzato.

La Circolare 285/2013 fornisce apposite indicazioni per le banche che adottano il metodo standardizzato nella determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito. Nell'ambito del Sistema di Controllo Interno (SCI) relativo al rischio di credito è infatti stabilito che l'utilizzo dei rating esterni non esaurisce il processo di valutazione del merito di credito che le banche devono svolgere; esso rappresenta soltanto uno degli elementi che possono contribuire alla definizione del quadro informativo sulla qualità del cliente.

Per questo è richiesto che le banche si dotino di metodologie gestionali interne che consentano una valutazione del rischio di credito derivante da esposizioni nei confronti di singoli prenditori, titoli, posizioni verso le cartolarizzazioni nonché del rischio di credito a livello di portafoglio: tali metodologie non devono quindi basarsi meccanicamente sulle valutazioni espresse dalle ECAI.

Informativa quantitativa

La tabella seguente mostra la distribuzione delle esposizioni soggette a rischio di credito e controparte sulla base dei fattori di ponderazione, secondo le regole di compilazione delle segnalazioni di vigilanza statuite dalla normativa prudenziale.

Classi di esposizione	Fattori di ponderazione						
	0%	20%	35%	50%	75.00	100%	150%
ESPOS. VS O GARANTITE DA AMM.ZIONI E BANCHE CENTR.	282.544	-	-	225	-	10.311	-
ESP VS O GARANTITE DA AMM REG O AUTORITA LOCALI	-	38.823	-	-	-	-	-
ESP. VS O GAR. DA ORGANISMI DEL SETT. PUB.	-	1	-	-	-	1.060	-
ESPOSIZ. VS O GAR. DA BANCHE MULTILATERALI DI SVIL	165	-	-	-	-	-	-
ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE E ALTRI	-	1.098	-	877	-	290.499	55
ESPOSIZIONI VS O GARANTITE DA INTERMEDIARI VIGILAT	-	155.239	-	19.270	-	22.767	1.012
ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO	-	-	-	-	228.032	-	-
ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI	-	-	57.973	65.321	-	-	-
ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT	-	-	-	-	-	47.739	14.280
ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	15.484	-
ALTRE ESPOSIZIONI	7.325	7.156	-	-	-	11.213	-

Rischio di mercato (art.445 CRR)

La Banca calcola il requisito patrimoniale a fronte del rischio di mercato relativo al portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza secondo la metodologia standard prevista dalla disciplina di vigilanza prudenziale.

Informativa quantitativa

La metodologia di calcolo del requisito regolamentare per il rischio di mercato ha evidenziato un requisito patrimoniale, al 31 dicembre 2018, pari a circa 2.451 mgl.

Voci	RWA	Requisito patrimoniale
Rischio posizione su strumenti di debito	1.012	81
Rischio posizione su strumenti di capitale	625	50
Rischio di cambio	7.488	599
OICR	21.512	1.721
Totale	30.637	2.451

Rischio operativo (art.446 CRR)

Il Rischio Operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane, sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia le seguenti fattispecie:

- frodi;
- errori umani;
- interruzioni dell'operatività;
- indisponibilità dei sistemi;
- inadeguata esecuzione dei processi;
- inadempienze contrattuali;
- catastrofi naturali, ecc.

In tale contesto si sta diffondendo una maggiore attenzione al rischio operativo e ai controlli, che, unita all'implementazione di un funzionale sistema di *reporting* interno e alla disponibilità di piani di emergenza, costituisce elemento essenziale di un efficace ed efficiente sistema di gestione del rischio operativo.

L'approccio «quantitativo» prevede la raccolta dei dati inerenti alle perdite subite con l'obiettivo di valutare, su basi di adeguate serie storiche ed idonee metodologie statistiche, sia gli accantonamenti a fronte delle perdite attese sia l'assorbimento di capitale economico per fronteggiare quelle inattese. L'esame dei dati a disposizione permette di individuare gli ambiti in cui gli interventi di mitigazione e di controllo risultano essere adeguati e conformi, e quelli sui quali, stante l'elevato rischio associato, occorre agire prioritariamente.

La Banca adotta per il calcolo dei rischi operativi il metodo Base (si veda la Circolare della Banca d'Italia 285/2013): il requisito patrimoniale risulta pertanto pari al 15% della media triennale del margine di intermediazione.

Informativa quantitativa

La metodologia di calcolo del requisito regolamentare per il rischio operativo ha evidenziato un requisito patrimoniale, al 31 dicembre 2018, pari a circa 3.612 mgl.

Voci	2016	2017	2018
Indicatore rilevante	23.376	22.733	26.133
Media triennio	24.081		
Assorbimento patrimoniale	3.612		

Strumenti di capitale (447 CRR)

Esposizione in strumenti di capitale non inclusi nel portafoglio di negoziazione

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n. 323 del 29 novembre 2016, del Regolamento UE 2016/2067 della Commissione Europea, si è completato il processo di omologazione del principio contabile IFRS 9 "Strumenti Finanziari" che, a far tempo dal 1° gennaio 2018, sostituisce lo IAS 39 "Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione".

L'IFRS 9 prevede che le banche adottino i propri *Business Model* di gestione delle attività finanziarie per determinare la classificazione delle attività finanziarie:

La Banca Popolare del Frusinate ha definito i propri *Business Model* attraverso un'attività di analisi e censimento delle diverse modalità con cui vengono gestiti le attività finanziarie al fine di generare flussi di cassa, confermando peraltro sostanzialmente la strategia di gestione dei portafogli condotta in vigenza dello IAS 39.

Stante la rilevanza strategica dei *Business Model* ex IFRS 9, la Banca ha analizzato il portafoglio di strumenti finanziari costituenti la voce Crediti verso clientela e Crediti verso Banche e Titoli in essere al 31 dicembre 2017 e si è dotato di una specifica *Policy* in materia di definizione dei medesimi.

In termini generali la Banca nell'effettuare la valutazione di seguito rappresentata ha considerato e considererà in futuro:

- gli scenari futuri che potrebbero ragionevolmente verificarsi considerando tutte le informazioni rilevanti e oggettive disponibili alla data di valutazione (caso base anziché scenari stress) facendo riferimento alle strategie inserite all'interno del Piano Strategico e successivamente declinate nel budget in termini di margine di interesse;
- le operazioni (in particolare le vendite) attese prospettiche per gli strumenti finanziari presenti in portafoglio (nel caso di strumenti non presenti, la valutazione è da intendersi riferita agli strumenti finanziari aventi caratteristiche finanziarie e contrattuali omogenee);
- le operazioni (in particolare le vendite) effettuate in passato;
- le modalità di monitoraggio delle performance (es. rendimento medio/margine di interesse per il portafoglio crediti classificato nel *Business model* HTC);
- le modalità di gestione dei rischi degli strumenti finanziari presenti nei diversi portafogli (si vedano i processi di adeguatezza patrimoniale, informativa al pubblico e *risk appetite*).

Hold to Collect (HTC)

L'obiettivo di tale Modello di *Business* è il possesso di un'attività finalizzato alla raccolta dei flussi di cassa contrattuali nell'arco della vita dello strumento. Data la strategia gestionale sottostante il *Business Model* HTC, le vendite di portafogli ad esso associate devono essere opportunamente valutate. A norma del principio possono risultare comunque coerenti con il *Business Model* HTC:

- vendite di determinate attività derivanti da un aumento del rischio di credito di quelle attività;
- vendite infrequenti (anche se di valore rilevante) o irrilevanti in valore sia individualmente che in aggregato (anche se frequenti);
- vendite effettuate in prossimità della scadenza dell'attività finanziaria se i proventi derivanti dalla vendita approssimano l'incasso dei flussi di cassa contrattuali residui.

- La Banca ha definito, in un apposito Regolamento interno, con specifico riferimento alla “significatività” delle vendite, criteri per ritenere ammissibili vendite eseguite per motivi diversi da quelli specificamente previsti dal principio, ovvero in caso di vendite di strumenti finanziari operate in prossimità della scadenza dei medesimi, ovvero in funzione del peggioramento del relativo rischio di credito ovvero per fronteggiare un fabbisogno di liquidità imprevisto.
- La Banca Popolare del Frusinate ha associato al *Business Model* HTC:
- i titoli di debito che, tenendo conto delle dimensioni del *banking book* previste nel Piano Strategico e delle caratteristiche dei titoli stessi (in termini, a titolo esemplificativo, di durata residua piuttosto che di società emittente), possano essere assoggettati alle logiche gestionali di tale *Business Model*;
- la totalità del portafoglio dei crediti verso clientela e banche, considerato che la banca svolge principalmente attività di banca tradizionale e detiene un portafoglio impieghi originati con finalità di finanziare famiglie, privati e aziende nell’ambito della loro attività di impresa.

Hold to Collect and Sell (HTC&S)

L’obiettivo del modello di *business* HTC&S è perseguito sia mediante la raccolta di flussi finanziari contrattuali che con la vendita delle attività finanziarie. Per definizione, quindi, il *Business Model* prevede un numero di vendite, in maggiore significatività e frequenza rispetto ad un *Business Model* HTC, senza tuttavia prevedere limiti di frequenza o significatività delle medesime.

La Banca ha associato al *Business Model* HTC&S ai titoli di debito che possano essere assoggettati alle logiche gestionali di tale *Business Model*, quali a titolo esemplificativo, portafogli di titoli detenuti per:

- per la gestione delle esigenze di liquidità corrente;
- per mantenere un particolare profilo di rendimento.

Others (FVTPL)

L’entità adotta questo *Business Model* quando assume decisioni sulla base dei *fair value* delle attività finanziarie e le gestisce al fine di realizzare i medesimi (tipicamente tramite un processo attivo di compravendita) oppure, in ogni caso, l’obiettivo del *Business Model* non rientra tra quelli precedentemente descritti (HTC&S e HTC). Le vendite associate a tale modello di business sono, di norma, più frequenti e maggiormente significative rispetto al *Business Model* HTC&S.

La Banca ha associato al *Business Model* Others:

- gli strumenti finanziari detenuti con finalità di negoziazione;
- le quote di fondi di investimento, siano essi aperti o chiusi, in funzione del fatto che la Banca gestisce tali attivi in un’ottica di valorizzazione dei medesimi sulla base del *fair value*;
- i titoli di capitale, date le caratteristiche proprie di tali strumenti.
- Con riferimento alla valutazione dei titoli di capitale attribuiti al *Business Model* Others, diversi dalle partecipazioni di collegamento o di controllo, precedentemente classificati tra i titoli AFS, la Banca ha deciso di avvalersi della c.d. “OCI *election*”, ovvero della possibilità di valutare i titoli di capitale al *fair value* con rilevazione delle variazioni di valore nel prospetto OCI.

Le previsioni dell’IFRS 9 prescrivono che solamente gli strumenti finanziari i cui termini contrattuali prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentativi unicamente di pagamenti del capitale e dell’interesse

(sull'importo del capitale da restituire) possono essere classificati tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato oppure tra le attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto nel prospetto OCI.

Per classificare un'attività finanziaria al costo ammortizzato o a FVOCI, è necessario che i termini contrattuali dell'attività stessa prevedano flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire ("*Solely Payment of Principal and Interest*" - SPPI). Il test SPPI deve essere effettuato su ogni singolo strumento finanziario, al momento dell'iscrizione nel bilancio. Successivamente alla rilevazione iniziale, e finché è rilevata in bilancio, l'attività non è più oggetto di nuove valutazioni ai fini del test SPPI. Qualora si proceda alla *derecognition* di uno strumento finanziario e all'iscrizione di una nuova attività finanziaria bisognerà effettuare nuovamente il test SPPI sul nuovo strumento.

L'IFRS 9 prevede la possibilità di non esporre i valori dell'esercizio precedente secondo i nuovi criteri. In tal caso, le differenze tra i valori del periodo precedente e quelli del nuovo (data di prima applicazione) devono essere rilevate in specifiche riserve patrimoniali.

Informativa quantitativa

ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE

Voce	Valore contabile
Titoli di capitale	5.590
OICR	5.754

ELENCO PARTECIPAZIONI

importi in €

Società	Valore nominale	Quantità	Valore nominale complessivo	Valore contabile	Quota Bpf	Fair value
Invest Banca	0,5	2.985.000	1.522.350	4.343.489	10%	2.044.576
Cabel per i pagamenti	500,0	100	50.000	50.000	8%	47.442
Cabel Industry	1,0	60.000	60.000	60.000	2%	202.152
Cabel leasing	100,0	5.000	50.000	832.320	5%	934.448
Cabel Holding	1,0	462.367	462.367	1.999.999	4%	1.999.999
ICBPI	3,0	198	594	1.843	0%	28.610
Verso la Banca Etica	52,5	20	1.050	1.033	0%	1.761
Ciociaria Sviluppo Scpa	224,8	85	19.106	1.808	9%	0
Luigi Luzzatti Spa	-	8.500	-	85.000	0%	85.000
Consorzio per la Città di Frosinone	516,5	1	516	516	1%	-
		3.521.271	2.165.984	7.376.009		5.343.988

Rischio tasso su portafoglio bancario (artt. 448 CRR)

Esposizione al rischio di tasso d'interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione

Il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, generato nell'ambito dell'attività tradizionale di raccolta e impiego svolta dalla banca, si origina come conseguenza dell'esistenza di differenze nelle scadenze, nei periodi di ridefinizione delle condizioni di tasso di interesse e nei pagamenti dei flussi di cassa delle attività e passività. Attualmente la Banca non pone in essere né operazioni di copertura "contabile" né operazioni di copertura "gestionale" da variazioni del *fair value*.

La rilevazione del rischio di tasso di interesse gravante sul portafoglio bancario dell'Istituto rientra nelle competenze affidate al nucleo dei controlli interni.

La Banca adotta come definizione normativa quella prevista dalla normativa di vigilanza (Circolare 285/2013) secondo cui il rischio di tasso di interesse per le attività diverse dalla negoziazione (portafoglio bancario o banking book) è il rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse.

Il rischio di tasso di interesse è generato dagli sbilanci conseguenti alla differenza nelle scadenze delle attività e passività in bilancio e fuori bilancio e nei periodi di ridefinizione delle condizioni di tasso di interesse delle poste attive e passive.

Dal punto di vista della misurazione del rischio di tasso la Banca utilizza le linee guida metodologiche previste dalla Circolare 285/2013 (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato C). Come detto l'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata con riferimento alle attività e alle passività, delle unità operanti in Italia e all'estero, comprese nel portafoglio bancario. Nello specifico si procede seguendo le seguenti fasi:

I. Determinazione delle "valute rilevanti":

Si considerano "valute rilevanti" le valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario sia superiore al 5 per cento. Ai fini della metodologia di calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse le posizioni denominate in "valute rilevanti" sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in "valute non rilevanti" vengono aggregate.

II. Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali:

Le attività e le passività a tasso fisso sono classificate in 14 fasce temporali in base alla loro vita residua. Le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse.

I c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" mentre la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (c.d. componente non core);
- per il rimanente importo, (c.d. componente core) nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a " 4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti.

III. Ponderazione delle esposizioni nette all'interno di ciascuna fascia:

All'interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tale modo una posizione netta. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come

prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e una approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce.

IV. Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce:

Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

V. Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute:

I valori assoluti delle esposizioni relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommati tra loro. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

In base alla normativa di Basilea 2, il rischio tasso di interesse è compreso nel novero dei rischi del II pilastro. Il tasso di rischio calcolato (sbilancio attivo/passivo ponderato sui Fondi Propri) è inferiore al 20 per cento, ossia inferiore alla soglia di attenzione.

Trattandosi di un rischio rilevante, la Banca conduce periodicamente degli stress test sul rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

Gli stress test sono periodicamente eseguiti applicando uno scenario di Shock parallelo di +/-200 b.p. dei tassi di interesse col vincolo di non negatività dei tassi in caso di scenario al ribasso, come previsto dalla normativa di Vigilanza per la metodologia semplificata. In tal caso, l'indice di rischio non deve superare il livello di attenzione del 20%.

Con il 20^a aggiornamento della Circolare 285 di novembre 2017 è stato introdotto l'approccio del margine di interesse o degli utili attesi. Oltre allo stress sui tassi previsto dalla normativa di riferimento (+/- 200 bp), con frequenza mensile la banca si avvale di uno strumento che coglie l'effetto della variazione del margine d'interesse a fronte di shock differenti dei tassi impostato tenendo conto delle differenze di volatilità degli stessi in relazione alle diverse scadenze.

Il controllo del rischio viene effettuato con cadenza trimestrale dalla funzione "Risk Management".

Informativa quantitativa

Le tabelle sotto riportate mostrano i dati relativi all'impatto sul margine di interesse e sul valore del patrimonio, nell'ipotesi di variazione dei tassi di interesse.

I valori sono stimati sulla competenza di dicembre 2018 e riferiti al perimetro della Banca.

La tabella sottostante mostra i dati relativi all'impatto sul margine di interesse nell'ipotesi di una variazione parallela dei tassi pari a +200 bps / -200 bps e in una ipotesi di variazione di tassi che tiene conto delle differenze di volatilità dei tassi relativamente alle diverse scadenze:

Voce	Shock (+200)	Shock (-200)	Rum up	Rump down
Delta margine d'interesse	530	-	2.888	- 1.569

Nella tabella seguente si riporta infine l'Indicatore di Rischiosità del valore del patrimonio ottenuto come rapporto tra la *sensitivity* del valore ed il totale di Fondi Propri al 31 dicembre 2018:

Rischio di tasso	Shock (+200)
Indicatore di rischio	0,54%

Posizioni verso la cartolarizzazione (art.449 CRR)

Nel 2018 la Banca ha partecipato ad un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge 130") avente ad oggetto diciassette portafogli di crediti *non performing* derivanti da contratti di mutuo ipotecari e chirografari stipulati con la propria clientela per un valore complessivo lordo contabile ("GBV") pari ad Euro 1.576.615.737 (di cui euro 31.563.615 relativi al Portafoglio BPFR), inclusi gli incassi pari ad Euro 29.579.517 (di cui euro 1.015.405 riferiti al Portafoglio BPFR) relativi al periodo 1 gennaio 2018 –31 ottobre 2018, come previsto dal Decreto Gacs 3/8/2016, art. 2, comma 1, lett. a)).

Il corrispettivo della cessione è stato pari a complessivi Euro 482.780.000 (di cui euro 13.430.000 riferiti al Portafoglio BPFR).

La SPV ha finanziato l'acquisto dei Crediti attraverso l'emissione delle seguenti classi di titoli ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge 130:

- Euro 426,000,000 Class A Asset Backed Floating Rate Notes due December 2033 (i "Titoli Senior");
- Euro 50,000,000 Class B Asset Backed Floating Rate Notes due December 2033 (i "Titoli Mezzanine");
- Euro 15,780,000 Class J Asset Backed Floating Rate and Variable Return Notes due December 2033 (i "Titoli Junior");

per un controvalore complessivo di emissione pari ad Euro 491.780.000.

Successivamente c'è stata la cessione dei Titoli *Mezzanine* e dei Titoli *Junior*, al netto della *retention*, ad un investitore professionale terzo. In particolare, alla stessa data, l'investitore ha sottoscritto il 94,62% del valore nominale delle *Mezzanine Note* (pari a Euro 7.312.000) ad un prezzo pari al 50,45% del relativo importo in linea capitale per Euro 23.868.957 e (ii) il 94,59% del valore nominale delle *Junior Note* (pari ad Euro 14.927.000) ad un prezzo pari allo 0,01% del relativo importo in linea capitale per Euro 1.000.

Le Banche Cedenti hanno assunto l'impegno di mantenere, per tutta la durata della cartolarizzazione, un interesse economico netto mediante il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5% del valore nominale di ciascuna classe di Titoli ("Titoli *Retained*") nel complesso emessi al fine di adempiere all'obbligo di *retention* di cui i) all'art. 405, par. 1, lett. a) del Regolamento EU 575/2013 (la "CRR"), (ii) al comma 1 lettera a) dell'art. 3 e al comma 3 del Regolamento Delegato EU 625/2014 ("Regolamento Delegato") iii) all'art. 51, par. 1, lett. a) del Regolamento Delegato (UE) 231/2013 (il "Regolamento AIMFD") e iv) all'art. 254 del Regolamento Delegato (UE) 35/2015 (il "Regolamento *Solvency II*").

Di seguito sono riportate le posizioni verso la cartolarizzazione che la Banca detiene dopo l'emissione.

Titoli	Ammontare
Senior	12.019
Mezzanine	70
Junior	22

In termini di presidi di controllo, oltre a quanto appena esposto, l'Arranger BPB e i legali incaricati dell'Operazione hanno supportato la Banca durante le fasi di strutturazione e di *execution* della medesima, garantendo la necessaria trasparenza nei processi di *marketing* delle *notes mezzanine* e *junior* e nel rispetto dei requisiti normativi applicabili alla Documentazione contrattuale sottoscritta.

Politiche di remunerazione (art.450 CRR)

La disciplina dell'Unione europea ricomprende espressamente le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione nell'ambito degli assetti organizzativi e di governo societario delle banche e dell'attività di controllo da parte delle autorità di vigilanza. La CRD IV, come la precedente direttiva 2010/76/UE (cd. CRD III), reca principi e criteri specifici a cui le banche devono attenersi al fine di:

- garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione;
- gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse;
- assicurare che il sistema di remunerazione tenga opportunamente conto dei rischi, attuali e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità di ciascun intermediario;
- accrescere il grado di trasparenza verso il mercato; rafforzare l'azione di controllo da parte delle autorità di vigilanza.

L'obiettivo è pervenire, nell'interesse di tutti i portatori di interesse (stakeholder), a sistemi di remunerazione, in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema finanziario nel suo complesso.

Le politiche di remunerazione rappresentano un'importante leva gestionale, ai fini di un corretto orientamento del management e del personale verso una logica di contenimento dei rischi assunti dall'intermediario e di tutela del cliente, in un'ottica di correttezza delle condotte e gestione dei conflitti di interesse; politiche di remunerazione non attentamente impostate possono, infatti, innalzare il conflitto di interessi fra intermediario e cliente, incentivando la messa in atto di comportamenti opportunistici da parte degli operatori, anche a danno del risparmiatore.

La Banca popolare del Frusinate si è dotata di una specifica Policy che definisce – nell'interesse di tutti gli stakeholder – le linee guida dei sistemi di remunerazione e incentivazione del Personale della Banca con l'obiettivo, da un lato, di favorire il perseguimento delle strategie, degli obiettivi e dei risultati di lungo periodo, in coerenza con il quadro generale di politiche di governo e di gestione dei rischi e con i livelli di liquidità e patrimonializzazione, dall'altro, di attrarre e mantenere nella Banca soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze d'impresa, a vantaggio della competitività e del buon governo, perseguendo l'equità interna e verso il mercato del lavoro esterno.

È inoltre scopo delle politiche retributive della Banca Popolare del Frusinate garantire un'adeguata remunerazione a fronte di una performance durevole, che permetta, al contempo, di valorizzare il Personale, riconoscere il contributo individuale al raggiungimento dei risultati e disincentivare condotte non improntate a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela e di rispetto delle norme o che propendano verso un'eccessiva esposizione al rischio o inducano a violazioni normative.

Per la Banca Popolare del Frusinate l'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione è riservata all'Assemblea la quale, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto:

- delibera la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli amministratori, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, ai sensi dell'art. 39. dello Statuto, la predisposizione del documento sulle politiche di remunerazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea valutando la coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;

Inoltre lo stesso CdA delibera con cadenza almeno annuale sul processo di identificazione del personale più rilevante approvando gli esiti dell'eventuale procedimento di esclusione posto in essere.

Il processo di controllo del sistema di remunerazione del Personale è così regolato:

- a) controllo di conformità normativa, demandato alla funzione *Compliance*, che verifica la coerenza delle politiche di remunerazione e incentivazione con quanto al riguardo previsto dalle vigenti prescrizioni di legge e di vigilanza, dallo Statuto;
- b) attività di revisione interna, la quale verifica la rispondenza delle prassi attuate rispetto alle politiche di remunerazione e incentivazione approvate e alla normativa tempo per tempo vigente.

Per remunerazione si intende ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura (fringe benefits), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale alla banca.

Possono non rilevare i pagamenti o i benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi.

L'intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e quella variabile; tra queste due componenti vi è una rigorosa distinzione. Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della banca e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il personale più rilevante.

La componente fissa è sufficiente a consentire alla parte variabile di contrarsi sensibilmente – e, in casi estremi, anche azzerarsi – in relazione ai risultati, corretti per i rischi effettivamente conseguiti.

La componente variabile è parametrata a indicatori di performance misurata al netto dei rischi e coerenti con le misure utilizzate a fini gestionali dalla funzione di Risk Management. Indipendentemente dalle modalità di determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione variabile si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene conto di obiettivi quantitativi e qualitativi, finanziari e non finanziari.

La componente variabile inerente il personale più rilevante, inoltre, tiene conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla banca (c.d. meccanismi di malus e claw back). La remunerazione variabile è sottoposta,

attraverso specifiche pattuizioni contrattuali, a meccanismi di correzione *ex post* (*malus* e *claw back*) idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e patrimoniali nonché a tener conto dei comportamenti individuali. I meccanismi contrattuali conducono quindi a una riduzione, anche significativa, o all'azzeramento della remunerazione variabile stessa, soprattutto in caso di risultati significativamente inferiori agli obiettivi prestabiliti o negativi o quando la banca non è in grado di mantenere o ripristinare una solida base di capitale. La banca individua i seguenti criteri e presupposti per l'applicazione di tali meccanismi:

- a. sono soggetti a *claw back* gli incentivi/premi riconosciuti e/o pagati negli ultimi 3 anni - negli ultimi 5 anni per il personale più rilevante - ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare:
 - i. comportamenti non conformi alle norme di legge e /o alla regolamentazione interna aziendale;
 - ii. comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca;
 - iii. comportamenti dai quali siano derivati sanzioni disciplinari a partire dal sospensione senza retribuzione di almeno 5 giorni;
- b. i meccanismi di *malus* sono applicati, oltre che nei casi sub a), anche per tener conto della performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità.

Con cadenza annuale la Direzione Generale coadiuvata dall'Ufficio del Personale/Organizzazione, effettua la valutazione del personale al fine di individuare quello rilevante sulla base dei criteri indicati nel paragrafo precedente. In tale contesto, viene poi analizzata la posizione del singolo soggetto con particolare riferimento alla sua capacità anche potenziale di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della banca (sulla base delle deleghe di potere ad esso attribuite) e in assenza di quest'ultimo presupposto viene dichiarata la sua esclusione dall'appartenenza al personale più rilevante.

Il processo di identificazione del personale più rilevante è delineato in base ai Requisiti Standard Regolamentari (RTS) elaborati dalla *European Banking Authority* e declinati nel Regolamento Delegato (UE) n. 604/2014, entrato in vigore il 26 giugno 2014. Il Regolamento declina una serie di criteri qualitativi e di criteri quantitativi idonei per individuare le principali categorie di personale le cui attività professionali hanno o possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della banca.

I criteri cardine per identificare il personale più rilevante, tenuto conto della classe dimensionale della Banca Popolare del Frusinate (banca minore) e della conseguente minore complessità operativa associata ad un sostanziale accentramento del potere decisionale nell'organo di gestione e supervisione strategica e nella direzione generale, confermata dalla struttura delle deleghe di potere in essere, sono di tipo qualitativo e quantitativo.

Informativa quantitativa

Ruolo	Retribuzione fissa	% retribuzione fissa	Retribuzione variabile	% retribuzione variabile
Amministratori	418.304	100%	-	0%
Sindaci	109.229	100%	-	0%
Direzione Generale	414.053	94%	25.314	6%
Responsabile Funzione controllo	62.502	99%	541	1%

Leva finanziaria (art.451 CRR)

Con la regolamentazione prudenziale di Basilea 3 è stato introdotto, in via definitiva a partire dal 1° gennaio 2015, il Coefficiente di Leva Finanziaria (*Leverage ratio*), che misura il grado di copertura del Capitale di Classe 1 rispetto all'esposizione totale della Banca.

Tale indice è calcolato considerando gli attivi e le esposizioni fuori bilancio.

L'obiettivo dell'indicatore è contenere il grado d'indebitamento nei bilanci delle banche inserendo un livello minimo di copertura delle attività di rischio mediante capitale proprio, in tal senso costituisce una misura complementare ai requisiti patrimoniali basati sul rischio, volta ad integrarne le risultanze e la sua introduzione si pone come fondamentale presidio rispetto ai fenomeni di pro-ciclicità che hanno interessato il sistema economico-finanziario negli ultimi anni (spirale tra perdite, erosione di capitale e *credit crunch* amplificati dalle strategie di "rientro" da situazioni di *leverage* "eccessivo").

Il rapporto, in corso di monitoraggio da parte delle autorità, è espresso in percentuale ed è soggetto ad un limite minimo regolamentare del 3% (valore di riferimento del Comitato di Basilea).

Il *Leverage Ratio* è stato inserito nell'anno 2018 tra le metriche che la Banca monitora nell'ambito del *Risk Appetite Framework* per il presidio del rischio complessivo ed in particolare dell'adeguatezza patrimoniale dell'Istituto.

Il coefficiente di Leva Finanziaria è calcolato come rapporto tra il Capitale di Classe 1 e l'Esposizione complessiva: focalizzandosi sul denominatore dell'indicatore, nell'esposizione complessiva sono comprese le esposizioni per cassa, al netto di eventuali deduzioni di componenti operate sul Capitale di Classe 1 e le esposizioni fuori bilancio.

In data 17 gennaio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE l'Atto Delegato della Commissione del 10 ottobre 2014 (divenuto Regolamento (UE) n.62/2015). Con l'Atto Delegato, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), la Commissione Europea ha fornito indicazioni al fine di uniformare le differenti interpretazioni delle modalità di calcolo del *Leverage Ratio* che rendono non comparabili gli indicatori calcolati dalle diverse istituzioni.

Inoltre, l'Atto Delegato, modificando il Regolamento (UE) n. 575/2013, prevede che il coefficiente di leva finanziaria sia calcolato alla data di fine trimestre, eliminando la discrezionalità prevista precedentemente dalla CRR (media aritmetica dei coefficienti mensili del trimestre di riferimento o, previa autorizzazione dell'Autorità competente, dato puntuale di fine trimestre).

Informativa quantitativa

Sulla base dei dati al 31 dicembre 2018 l'indice di leva finanziaria si assesta all'8,88% a fronte di un requisito minimo fissato dalla nuova disciplina prudenziale pari al 3%.

L'indicatore è soggetto a monitoraggio periodico.

Tecniche di attenuazione del rischio (art.453 CRR)

Il rischio residuale si inquadra all'interno del più ampio concetto di *recovery risk*, ossia nella probabilità che il tasso di perdita effettivamente sopportato al termine del processo di recupero possa risultare superiore rispetto a quanto previsto sulla base delle *Loss Given Default* stimate.

I principali fattori che ne influenzano la portata sono rappresentati da:

- caratteristiche dell'esposizione creditizia (presenza di garanzie, grado di efficacia delle stesse in termini di velocità e modalità di escussione, priorità rispetto ad altri creditori);
- efficienza degli uffici/strutture che si occupano, all'interno della banca, del processo di recupero in senso stretto.

Nello specifico, un presidio consistente ed adeguato del rischio residuale richiede:

- a monte, il pieno rispetto dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di vigilanza per l'eleggibilità delle garanzie, intesa come possibilità di beneficiare di minori assorbimenti patrimoniali grazie alla presenza di strumenti di mitigazione;
- a valle, il mantenimento nel tempo dei predetti requisiti, come presupposto per l'effettiva e proficua escussione ex-post della garanzia eletta al momento dell'assunzione del rischio.

Per quanto attiene alle politiche di compensazione la Banca non adotta politiche di compensazione delle esposizioni a rischio di credito con partite di segno opposto in bilancio o fuori bilancio.

Con riferimento alle politiche e ai processi per la valutazione e la gestione la Banca utilizza le seguenti tipologie di tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit Risk Mitigation*, di seguito CRM)

- a) Garanzie reali di tipo immobiliare e mobiliari
- b) Garanzie personali

Per le garanzie reali sono stati realizzati nel corso degli anni i programmi per ottenere la conformità ai requisiti previsti dalle disposizioni di Vigilanza ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito. In particolare l'erogazione del credito con acquisizione di garanzie reali è soggetta a specifiche misure di controllo applicate in sede di erogazione e di monitoraggio. Sono stati a tal fine predisposti sia un insieme di politiche e norme riguardanti la gestione delle garanzie, che un idoneo sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita della garanzia (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, escussione).

In particolare con riferimento alle garanzie ipotecarie, la Banca ha previsto, tra l'altro:

- l'acquisizione della sottoscrizione di polizze assicurative (eventi catastrofici) sul bene oggetto della garanzia, al fine di limitare i rischi residuali (cessazione o insussistenza del valore della protezione);
- un processo di erogazione dedicato che vincola l'iter istruttorio alla presentazione di una perizia tecnica di un perito indipendente sul valore del bene;
- una rivalutazione periodica degli immobili acquisiti in garanzia, attraverso il ricorso ad un fornitore esterno, utilizzando metodi statistici o perizie in loco.

Le garanzie reali attualmente acquisite sono riconducibili alle ipoteche ed ai pegni nelle loro diverse configurazioni (pegno titoli e denaro, ipoteche su beni mobili e immobili). È stato da tempo attivato un sistema di monitoraggio del valore delle garanzie reali in base ai valori di mercato. Per le operazioni di pegno tale

monitoraggio avviene giornalmente (in particolare per titoli e denaro presso la banca), mentre per le ipoteche la verifica del valore degli immobili avviene coerentemente alle disposizioni di vigilanza in materia di garanzie reali.

Per quanto concerne le garanzie personali si può distinguere tra garanti e controparti in operazioni di derivati su credito. Con riferimento al primo aspetto la Banca ha disciplinato le principali tipologie di operazioni e di garanti ammissibili. Le garanzie personali ammesse (fidejussioni) possono essere rilasciate da persone fisiche e giuridiche (imprese, istituzioni finanziarie, enti, ecc.). Similmente alle garanzie reali è definito un processo per l'acquisizione, la gestione (variazioni, nuove acquisizioni, ecc.) e le cancellazioni delle garanzie personali che si avvale di supporti informativi collegati alle fasi di erogazione e monitoraggio del rischio di credito.

Informativa quantitativa (Importi in €/000)

Nella tabella sono riportati, per singolo portafoglio regolamentare, i valori delle esposizioni appartenenti al banking book che sono assistite da garanzie reali e/o personali eleggibili ai fini delle tecniche di mitigazione del rischio.

Attività di rischio - Rischio di credito e di controparte - CRM: attenuazione del rischio di credito - Ammontare protetto				
Descrizione		Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali	Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate al netto degli scarti prudenziali	Totale complessivo
59528 02 Strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato): Attività di rischio per cassa	058 Imprese ed altri soggetti		10.119.802	10.119.802
	059 Esposizioni al dettaglio		9.961.733	9.961.733
	062 Esposizioni garantite da immobili		278.899	278.899
	158 Esposizioni in stato di default		2.283.245	2.283.245
59528 02 Strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato): Attività di rischio per cassa Totale			22.643.679	22.643.679
59528 12 Strumenti di protezione del credito di tipo reale (Metodo integrale): Attività di rischio per cassa	058 Imprese ed altri soggetti	4.634.390		4.634.390
	059 Esposizioni al dettaglio	7.650.471		7.650.471
	062 Esposizioni garantite da immobili	711.829		711.829
	158 Esposizioni in stato di default	2.241.466		2.241.466
59528 12 Strumenti di protezione del credito di tipo reale (Metodo integrale): Attività di rischio per cassa Totale		15.238.156		15.238.156
59528 14 Strumenti di protezione del credito di tipo reale (metodo Integrale): Garanzie rilasciate e impegni ad erogare fondi	058 Imprese ed altri soggetti	221.756		221.756
	059 Esposizioni al dettaglio	3.485.085		3.485.085
	158 Esposizioni in stato di default	5.855		5.855
59528 14 Strumenti di protezione del credito di tipo reale (metodo Integrale): Garanzie rilasciate e impegni ad erogare fondi Totale		3.712.696		3.712.696
59528 18 Strumenti di protezione del credito di tipo reale (metodo integrale): operazioni SFT	058 Imprese ed altri soggetti			
	059 Esposizioni al dettaglio			
59528 18 Strumenti di protezione del credito di tipo reale (metodo integrale): operazioni SFT Totale				
Totale complessivo		18.950.852	22.643.679	41.594.531

Introduzione dell'IFRS 9 (art. 473 bis CRR)

Il Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 ha introdotto disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto sui Fondi propri e i coefficienti patrimoniali degli enti vigilati conseguente all'entrata in vigore, con decorrenza 1° gennaio 2018, del nuovo principio contabile IFRS 9, modificando e integrando opportunamente il Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR").

L'adesione al regime transitorio da parte delle banche è facoltativa e può essere «integrale» o «parziale» a seconda che riguardi l'intero articolato del dispositivo comunitario o soltanto una porzione del medesimo, come più avanti specificato.

Detto regime, applicabile nel periodo che si estende dall'1/1/2018 al 31/12/2022, consente agli intermediari di includere in via temporanea nel computo del proprio Capitale primario di classe 1 (CET1) un importo aggiuntivo a "neutralizzazione" degli effetti che si avrebbero sulle poste patrimoniali a seguito del previsto aggravio delle rettifiche di valore a fronte di perdite attese su strumenti finanziari rivenienti dall'adozione del nuovo principio.

L'importo collegato a tali svalutazioni addizionali, computato, al netto dell'effetto fiscale, come elemento positivo di patrimonio, è scomponibile in:

- una componente «statica», rappresentativa di una misura degli incrementi delle rettifiche in fase di prima adozione del nuovo principio contabile, questa è calcolata come differenza tra l'ammontare delle rettifiche di valore sul 31/12/2017 (determinate secondo il previgente IAS 39) ed il valore di quelle calcolate all'1/1/2018 (data di prima applicazione del principio IFRS 9); tale componente rimane quindi costante lungo l'intero periodo transitorio;
- una componente «dinamica», che misura gli ulteriori aumenti di rettifiche che potrebbero registrarsi ad ogni data contabile successiva lungo il periodo transitorio, ossia rispetto agli accantonamenti in essere all'1/1/2018 (dal computo sono escluse le variazioni di rettifiche calcolate sui portafogli di strumenti finanziari deteriorati).

Questo importo aggiuntivo viene applicato al valore del Capitale primario di classe 1 (CET1) degli enti che scelgono di aderire alle citate disposizioni transitorie secondo una percentuale di computabilità (c.d. "fattore di aggiustamento") progressivamente decrescente nel tempo, in un arco temporale di cinque anni, come di seguito indicato:

- periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018: 95% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti per effetto dell'applicazione del principio contabile IFRS 9. L'impatto negativo che ci si attende derivi dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* sui fondi propri è conseguentemente ridotto al 5% dell'impatto che sarà rilevato sul patrimonio netto contabile alla data del 1° gennaio 2018;
- periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019: 85% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti;
- periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020: 70% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti;

- periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 50% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti;
- periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: 25% dell'incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti.

Dal 1° gennaio 2023 l'impatto derivante dalla prima applicazione del principio contabile IFRS 9 sarà pienamente riflesso nel computo dei fondi propri.

L'importo delle rettifiche di valore incluso come elemento positivo del CET1 viene quindi "sterilizzato" nel calcolo dei coefficienti patrimoniali attraverso l'applicazione del cosiddetto «*scaling factor*» avente la finalità di ridurre l'ammontare di svalutazioni che abbattano l'importo dell'esposizione utilizzata in sede di computo delle attività di rischio ponderate.

Il dispositivo comunitario ha dato facoltà alle banche di adottare il regime transitorio IFRS 9 in maniera «integrale», quindi comprensiva di entrambe le componenti «statica» e «dinamica», ovvero in maniera «parziale», cioè comprensiva della sola componente «statica». L'intermediario che avesse avuto intenzione di aderire, in parte o in toto, alle disposizioni transitorie doveva rendere apposita comunicazione alla competente Autorità di Supervisione entro l'1 febbraio 2018.

Tanto premesso, la Banca Popolare del Frusinate ha deciso di avvalersi di detto regime transitorio in forma «integrale», con riferimento sia alla componente di maggiori rettifiche per perdite attese su strumenti finanziari in bonis e deteriorati osservate in sede di prima applicazione del principio IFRS 9 (componente «statica»), sia all'incremento delle perdite attese rilevato sulle sole posizioni in bonis, appostate contabilmente negli stage 1 e 2, successivo alla data di prima adozione del principio (componente «dinamica»). Tale decisione è stata formalmente comunicata alla Banca Centrale Europea nei termini previsti.

Informativa quantitativa

Nella seguente Tabella IFRS 9-FL sono riportati i valori dei Fondi propri regolamentari, dei coefficienti patrimoniali e del coefficiente di leva finanziaria della Banca Popolare del Frusinate per il 2018, computati con criteri *phased-in* tenendo conto dell'adesione integrale alle disposizioni transitorie IFRS 9, confrontati con le omologhe grandezze calcolate in ipotesi di assenza di tali regole.

	31/12/2018	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018
Capitale disponibile (importi)				
1 Capitale primario di classe 1 (CET 1)	89.542.584	88.745.859	89.686.024	95.586.298
Capitale primario di classe 1 (CET 1) come se l'IFRS9 o analoghe disposizioni				
2 temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded)	76.634.859	75.576.700	76.839.463	72.325.381
3 Capitale di classe 1	89.542.584	88.745.859	89.686.024	95.586.298
4 Capitale di classe 1 come se l'IFRS9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded)	76.634.859	75.576.700	76.839.463	72.325.381
5 Capitale totale	89.542.584	88.745.859	89.686.024	95.586.298
6 Capitale totale come se l'IFRS9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded)	76.634.859	75.576.700	76.839.463	72.325.381
Attività ponderate per il rischio (importi)				
7 Totale delle attività ponderate per il rischio	532.292.249	538.955.922	546.756.217	573.081.335
Totale delle attività ponderate per il rischio come se l'IFRS9 o analoghe				
8 disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded)	520.734.985	598.835.710	532.509.299	642.323.687
Coefficienti patrimoniali				
9 Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo delle esposizioni a rischio)	16,822%	16,822%	16,822%	16,822%
Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo delle esposizioni a				
10 rischio) come se l'IFRS9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded)	14,717%	14,717%	14,717%	14,717%
11 Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	16,822%	16,822%	16,822%	16,822%
Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come				
12 se l'IFRS9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded)	14,717%	14,717%	14,717%	14,717%
13 Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	16,822%	16,822%	16,822%	16,822%
Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se				
14 l'IFRS9 o analoghe disposizioni temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded)	14,717%	14,717%	14,717%	14,717%
Coefficiente di leva finanziaria				
15 Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria	1.007.933.773	1.022.345.067	961.340.832	909.686.904
16 Coefficiente di leva finanziaria	8,884%	8,681%	9,329%	10,508%
Coefficiente di leva finanziaria come se l'IFRS9 o analoghe disposizioni				
17 temporanee relative alle perdite attese su crediti non fossero stati applicati (IFRS9 Fully Loaded)	7,666%	7,115%	9,453%	9,806%